This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

UC-NRLF
$B 194 398

DEI DELITTI
E
DELLE PENE

AVVISO.

Questa nuova edizione è corretta accuratamente sopra la originale pubblicata dall' Autore nell' Anno MDCCLXVI. *colla data di* Harlem. *Ho adottato quello stesso ordine de' paragrafi, sebbene il cangiamento fattone posteriormente da un celebre scrittore Francese nella eccellente sua traduzione avesse tosto ottenuto l' onorevole approvazione di* BECCARIA *medesimo, e sia quindi stato seguito in varie ultime edizioni Italiane. Facendone pur io attento paragone, parvemi, che quella prima connessione d' idee assai meglio disvelasse la marcia augusta del* Genio *creatore di questo celebre Filosofo* ITALIANO, *e non ebbi il coraggio di posporla all' ordine introdotto dal saggio traduttore Francese.*

L. P.

DEI DELITTI
E
DELLE PENE

OPERA RINOMATISSIMA

DI

CESARE BECCARIA

CITTADINO MILANESE

BENEMERITO DELLA PATRIA

E DELL' UMANITA'.

IN VENEZIA

Presso Gaetano Martini

1809.

In rebus quibuscumque difficilioribus non expectandum, ut quis simul & serat & metat, sed præparatione opus est, ut per gradus maturescant.

Bacon. serm. fidel. n. XLV.

HV8661
B37
1809

ALLA CITTADINA GIULIA BECCARIA

FIGLIA DELL'AUTORE.

I Progressi della società civile diventano vieppiù lenti, e più difficili a misura che essa si avanza verso la sua perfezione. Piccole cause bastano soventi a renderne la marcia retrograda e negativa, ed all'opposto v'hanno pur troppo delle grandissime difficoltà a conservarla sempre costante e posi-

tiva. Stà nel primo caso l'esempio particolare dell' accelerazione, di moto ne' corpi cadenti; e nel secondo gli ostacoli, che nascono da' vizj, e dalla ignoranza degli uomini, possono pur esser paragonati alle resistenze fisiche, che sminuiscono od annullano qualunque altra specie di moto. L'aureo libro DEI DELITTI E DELLE PENE dell'immortale vostro Padre è pertanto più che mai caro e prezioso ora che si cerca di mettere in pratica i precetti sagrosanti della ragione; e tanti ne sono i di lui pregj, che pur mi lusingo d'essermi acquistato alcun dirit-

ritto alla pubblica riconoscenza, solo per averne proposto questa nuova edizione (1). Il pensiero poi di dedicarvela io non potea non averlo. Le massime di una dolce filo-

(1) La science de la LIBERTE' n' est pas si simple qu'elle peut le paraître au premier coup d'œil; son étude exige des réflexions; sa pratique des précautions antérieures; sa conservations des maximes mesurées, des régles inviolables..... Cette science est intimement liée à tous les grands travaux de l'esprit, et à la perfection de toutes les branches de la morale. *ESPRIT DE MIRABEAU*, ou *Manuel de l'homme d'état, des publicistes, des fonctionnaires et des orateurs*; pag. 169., tom. I. de la nouvelle édition de Milan.

filosofia sono la norma della vostra vita privata, ed il vostro esempio me le rende ancor più care: nè potea distogliermi dal mio proposito il titolo terribile del libro, giacchè non altro egli è in sostanza, che il codice dell' umanità.

Accettate pertanto, virtuosa ed amabile CITTADINA, questa eloquente prova della mia sincera estimazione.

L. PAROLETTI.

A CHI LEGGE.

ALCUNI avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore fatte compilare da un principe, che dodici secoli fa regnava in Costantinopoli, frammischiati poscia co' riti Longobardi, ed involte in farraginosi volumi di privati ed oscuri interpreti, formano quella tradizione di opinioni, che da una gran parte dell' Europa ha tuttavia il nome di leggi; ed è cosa funesta quanto comune al dì d' oggi che un' opinione di Carpzovio, un uso antico accennato da Claro, un tormento con iraconda compiacenza suggerito da Farinaccio, sieno le leggi, a cui con sicurezza ubbidiscono coloro, che, tremando, dovrebbero reggere le vite, e le fortune degli uomini. Queste leggi, che sono lo scolo de' secoli i più barbari, sono esaminate in questo libro per quella parte, che risguarda il sistema criminale; e i disordini di quelle si osa esporli a' direttori della pubblica felicità con uno stile, che allontana il

il volgo non illuminato ed impaziente. Quella ingenua indagazione della verità, quella indipendenza dalle opinioni volgari, con cui è scritta quest' opera, è un effetto del dolce ed illuminato governo, sotto cui vive l' autore. I grandi monarchi, i benefattori dell' umanità, che ci reggono, amano le verità esposte dall' oscuro filosofo con un non fanatico rigore, destato solamente da chi si avventa alla forza od all' industria, respinto dalla ragione; e i disordini presenti da chi ben ne esamina tutte le circosanze, sono la satira, ed il rimprovero delle passate età, non già di questo secolo, e de' suoi legislatori.

Chiunque volesse onorarmi delle sue critiche cominci dunque dal ben comprendere lo scopo, a cui è diretta quest' opera, scopo che ben lontano di diminuire la legittima autorità, servirebbe ad accrescerla, se più che la forza può negli uomini l' opinione, e se la dolcezza e l' umanità la giustificano agli occhi di tutti. Le mal intese critiche pubblicate contro questo libro si fondano su confuse nozioni, e mi obbligano d' interrompere per un momento i miei ragionamenti agl' illuminati Lettori, per chiudere una volta per sempre ogni adito agli errori di un timido zelo ed alle calunnie della maligna invidia.

Tre sono le sorgenti, dalle quali derivano i principj morali, e politici regolatori degli uomini: la rivelazione, la legge naturale, le convenzioni fattizie della società. Non vi è paragone tra la prima, e le altre per rapporto al principale di lei fine, ma si assomigliano in questo che contengono tutte tre alla felicità di questa vita mortale. Il considerare i rapporti dell' ultima non è l' escludere i rapporti delle due prime; anzi siccome quelle, benchè divine ed immutabili, furono per colpa degli uomini dalle false religioni, e dalle arbitrarie nozioni di vizio e di virtù in mille modi nelle depravate menti loro alterate; così sembra necessario di esaminare separatamente da ogni altra considerazione ciò che nasca dalle pure convenzioni umane o espresse o supposte per la necessità ed utilità comune, idea, in cui ogni setta ed ogni sistema di morale deve necessariamente convenire, e sarà sempre lodevole intrapresa quella, che sforza anche i più pervicaci ed increduli a conformarsi ai principj, che spingono gli uomini a vivere in società. Sonovi dunque tre distinte classi di virtù e di vizio; religiosa, naturale e politica. Queste tre classi non devono mai essere in contraddizione fra di loro; ma non tutte le conseguenze

e i

e i doveri, che rissultano dall' una, rissultano dall' altre. Non tutto ciò, che esige la rivelazione, lo esigge la legge naturale, nè tutto ciò che esige questa, lo esige la pura legge sociale: mà egli è importantissimo di separare ciò che rissulta da questa convenzione; cioè dagli espressi o taciti patti degli uomini, perchè tale è il limite di quella forza, che può legittimamente esercitarsi tra uomo e uomo, senza una speciale missione dell' essere supremo. Dunque l' idea della virtù politica può senza taccia chiamarsi variabile; quella della virtù naturale sarebbe sempre limpida e manifesta, se l' imbecillità o le passioni degli uomini non la oscurassero; quella della virtù religiosa è sempre una e costante, perchè rivelata immediatamente da Dio, e da lui conservata.

Sarebbe dunque un errore l' attribuire a chi parla di convenzioni sociali e delle conseguenze di esse, principj contrarj od alla legge naturale od alla rivelazione, perchè non parla di queste. Sarebbe un errore a chi parlando di stato di guerra prima dello stato di società lo prendesse nel senso Obbesiano, cioè di nessun dovere, e di nessuna obbligazione anteriore, in vece di prenderlo per un fatto nato dalla corruzione della natura umana, e

dal-

dalla mancanza di una sanzione espressa. Sarebbe un errore l' imputare a delitto ad uno scrittore, che considera le emanazioni del patto sociale, di non ammetterle prima del patto stesso.

La giustizia divina e la giustizia naturale sono per essenza loro immutabili e costanti, perchè la relazione fra due medesimi oggetti è sempre la medesima; ma la giustizia umana ossia politica non essendo che una relazione fra l' azione e lo stato vario della società, può variare a misura che diventa necessaria od utile alla società quell' azione, nè ben si discerne se non da chi analizzi i complicati, e mutabilissimi rapporti delle civili combinazioni. Sì tosto che questi principj essenzialmente distinti vengano confusi, non v' è più speranza di ragionar bene nelle materie pubbliche. Spetta ai teologi lo stabilire i confini del giusto e dell' ingiusto per ciò che riguarda l' intrinseca malizia o bontà dell' atto; lo stabilire i rapporti del giusto e dell' ingiusto politico, cioè dell' utile o del danno della società, spetta al pubblicista, nè un oggetto può mai pregiudicare all' altro, poichè ognun vede quanto la virtù puramente politica debba cedere all' immutabile virtù emanata da Dio.

Chiun-

Chiunque, lo ripeto, volesse onorarmi delle sue critiche, non cominci dunque dal supporre in me principj distruttori o della virtù o della religione, mentre ho dimostrato tali non essere i miei principj, ed in vece di farmi incredulo o sedizioso procuri di ritrovarmi cattivo logico o inavveduto politico; non tremi ad ogni proposizione che sostenga gl' interessi dell' umanità; mi convinca o dell' inutilità o del danno politico che nascer ne potrebbe dai miei principj, mi faccia vedere il vantaggio delle pratiche ricevute. Ho dato un pubblico testimonio della mia religione, e della sommissione al mio sovrano colla risposta alle note ed osservazioni; il rispondere ad ulteriori scritti simili a quelle sarebbe superfluo; ma chiunque scriverà con quella decenza, che si conviene a uomini onesti, e con que' lumi che mi dispensino dal provare i primi principj di qualunque carattere essi siano, troverà in me non tanto un uomo che cerca di rispondere, quanto un pacifico amatore della verità. DEI

---

*Tutto ciò che è racchiuso fra questo segno *, sono le prime aggiunte, e quel che è racchiuso fra quest' altro segno **, sono le seconde aggiunte.*

DEI DELITTI
E
DELLE PENE.

Introduzione.

GLI uomini lasciano per lo più in abbandono i più importanti regolamenti alla giornaliera prudenza, od alla discrezione di quelli, l'interesse de' quali è di opporsi alle più provvide leggi, che per natura rendono universali i vantaggj, e resistono a quello sforzo, per cui tendono a condensarsi in pochi, riponendo da una parte il colmo della potenza e della felicità, e dall'altra tutta la debolezza e la miseria. Perciò se non dopo esser passati frammezzo mille errori nelle cose più essenziali alla vita ed alla libertà, dopo una stanchezza di soffrire i mali, giunti all'estremo, non s'inducono a rimediare ai disor-

dini che li opprimono e a riconoscere le più palpabili verità, le quali appunto sfuggono per la semplicità loro alle menti volgari non avvezze ad analizzare gli oggetti, ma a riceverne le impressioni tutte d un pezzo più per tradizione che per esame

Apriamo le istorie, e vedremo che le leggi, che pur sono, o dovrebbono essere patti di uomini liberi, non sono state per lo più che lo strumento delle passioni d' alcuni pochi, o nate da una fortuita e passeggiera necessità; non già dettate da un freddo esaminatore della natura umana, che in un sol punto concentrasse le azioni di una moltitudine di uomini, e le considerasse in questo punto di vista = *La massima felicità divisa nel maggior numero* = Felici sono quelle pochissime nazioni, che non aspettarono, che il lento moto delle combinazioni e vicissitudini umane facesse succedere all' estremità de' mali un avviamento al bene, ma ne accelerarono i passaggj intermedj con buone leggi; e merita la gratitudine degli uomini quel filosofo, che ebbe il coraggio dall'oscuro, o disprezzato suo gabinetto di gettare nella moltitudine i primi semi lungamente infruttuosi delle utili verità.

Si sono conosciute le vere relazioni fra il sovrano, ed i sudditi, e fra le diverse nazioni; il commercio si è animato all'aspetto delle verità filosofiche rese comuni colla stampa, e si è accesa fra le nazioni una tacita guerra d'industria la più umana, e la più degna di uomini ragionevoli. Questi sono frutti, che si debbono alla luce di questo secolo; ma pochissimi hanno esaminata o combattuta la crudeltà delle pene, e l'irregolarità delle procedure criminali, parte di legislazione così principale, e così trascurata in quasi tutta l'Europa; pochissimi rimontando a' principj generali, annientarono gli errori accumulati di più secoli, frenando almeno con quella sola forza che hanno le verità conosciute, il troppo libero corso della mal diretta potenza, che ha dato finora un lungo ed autorizzato esempio di fredda atrocità. Eppure i gemiti dei deboli, sacrificati alla crudele ignoranza ed alla ricca indolenza; i barbari tormenti con prodiga e inutile severità moltiplicati per delitti o non provati, o chimerici; la squallidezza e gli orrori d'una prigione, aumentati dal più crudele carnefice dei miseri, l'incertezza, dovevano scuotere quella sorta di

§. II.

Diritto di punire.

Ogni pena, che non derivi dall' assoluta necessità, dice il grande *Montesquieu*, è tirannica; proposizione, che si può rendere più generale così: ogni atto di autorità di uomo a uomo, che non derivi dall' assoluta necessità, è tirannico. Ecco dunque sopra di che è fondato il diritto de sovrano di punire i delitti: sulla necessità di difendere il deposito della salute pubblica dalle usurpazioni particolari; e tanto più giuste sono le pene, quanto più sacra ed inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà, che il sovrano conserva ai sudditi. Consultiamo il cuore umano, e in esso troveremo i principj fondamentali del vero diritto del sovrano di punire i delitti; poichè non è da sperarsi alcun vantaggio durevole dalla politica morale, se ella non sia fondata sui sentimenti indelebili dell' uomo. Qualunque legge devii da questi incontrerà sempre una resistenza contraria, che vince alla fine, in quella maniera che una forza benchè minima, se

sia

ne, ed il sovrano è il legittimo depositario ed amministratore di quelle; ma non bastava il formare questo deposito; bisognava difenderlo dalle private usurpazioni di ciascun uomo in particolare, il quale cerca sempre di togliere dal deposito non solo la propria porzione, ma usurparsi ancora quella degli altri. Vi volevano de' motivi sensibili, che bastassero a distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell'antico caos le leggi della società. Questi motivi sensibili sono le pene stabilite contro gli infrattori delle leggi. Dico *sensibili motivi*, perchè la sperienza ha fatto vedere, che la moltitudine non adotta stabili principj di condotta, nè si allontana da quel principio universale di dissoluzione, che nell'universo fisico e morale si osserva, se non con motivi che immediatamente percuotono i sensi, e che di continuo si affacciano alla mente per contrabilanciare le forti impressioni delle passioni parziali, che si oppongono al bene universale: nè l'eloquenza, nè le declamazioni, nemmeno le più sublimi verità, sono bastate a frenare per lungo tempo le passioni eccitate dalle vive percosse degli oggetti presenti.

stizia; è fatto, ma non già diritto. Osse
vate, che la parola *diritto* non è contra
dittoria alla parola *forza*, ma la prima
piuttosto una modificazione della second
cioè la modificazione più utile al maggi
numero. E per giustizia io non inten
altro che il vincolo necessario per ten
uniti gli interessi particolari, che ser
esso si scioglierebbero nell' antico sta
d'insociabilità; tutte le pene, che oltr
passano la necessità di conservare ques
vincolo, sono ingiuste di lor natura. Bis
gna guardarsi di non attaccare a ques
parola, GIUSTIZIA, l'idea di qualche c
sa di reale, come di una forza fisica,
di un essere esistente; ella è una sempl
ce maniera di concepire degli uomin
maniera, che influisce infinitamente sul
felicità di ciascuno: nemmeno intenc
quell' altra sorta di giustizia, che è ema
nata da Dio, e che ha i suoi immedia
rapporti colle pene e ricompense della v
ta avvenire.

§. III.

Conseguenze.

LA prima conseguenza di questi principj è, che le sole leggi possono decretar le pene sui delitti, e quest' autorità non può risedere, che presso il legislatore, che rappresenta tutta la società unita per un contratto sociale; nessuu magistrato (che è parte di società) può con giustizia infligger pene contro ad un altro membro della società medesima. Ma una pena accresciuta al di là del limite fissato dalle leggi è la pena giusta, più un' altra pena; dunque non può un magistrato sotto qualunque pretesto di zelo, o di ben pubblico accrescere la pena stabilita ad un delinquente cittadino.

La seconda conseguenza è, che, se ogni membro particolare è legato alla società, questa è parimente legata con ogni membro particolare per un contratto, che di sua natura obbliga le due parti. Quest' obbligazione, che discende dal trono fino alla capanna; che lega egualmente e il più grande, e il più miserabile fra gli uomini, non altro significa, se non che è in-

teresse di tutti, che i patti utili al maggior numero siano osservati. La violazione anche di un solo, comincia ad autorizzare l'anarchia (1) *. Il sovrano, che rappresenta la società medesima, non può formare che le leggi generali, che obblighino tutti i membri, ma non già giudicare che uno abbia violato il contratto sociale, poichè allora la nazione si dividerebbe in due parti, una rappresentata dal sovrano, che asserisce la violazione del contratto, e l'altra dall'accusato, che la nega. Egli è dunque necessario, che un terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la necessità di un magistrato, le di cui sentenze sieno inappellabili, e consistano in mere asserzioni o negative di fatti particolari.

La terza conseguenza è, che quando si provasse, che l'atrocità delle pene, se non immediatamente opposta al ben pubblico, ed

---

* (1) *La voce obbligazione è una di quelle molto più frequenti in morale, che in ogni altra scienza, e che sono un segno abbreviato di un raziocinio, e non di un'idea; cercatene una alla parola obbligazione, e non la troverete, fate un raziocinio, e intenderete voi medesimo, e sarete inteso* *.

ed al fine medesimo d'impedire i delitti, fosse solamente inutile, anche in questo caso essa sarebbe, non solo contraria a quelle virtù benefiche, che sono l'effetto d'una ragione illuminata, che preferisce il comandare ad uomini felici più che ad una greggia di schiavi, nella quale si faccia una perpetua circolazione di timida crudeltà, ma lo sarebbe alla giustizia, ed alla natura del contratto sociale medesimo.

§. IV.

Interpretazione delle Leggi.

QUarta conseguenza. Nemmeno l'autorità d'interpretare le leggi penali può risedere presso i giudici criminali per la stessa ragione che non sono legislatori. I giudici non hanno ricevuto le leggi dagli antichi nostri padri come una tradizione domestica ed un testamento, che non lasciasse ai posteri, che la cura di ubbidire, ma le ricevono dalla vivente società o dal sovrano rappresentatore di essa come legittimo depositario dell'attuale risultato della volontà di tutti; le ricevono non come obbligazioni d'un antico giuramento, nul-

nullo, perchè legava volontà non esistenti, iniquo, perchè riduceva gli uomini dallo stato di società allo stato di mandra, ma come effetti di un tacito o espresso giuramento, che le volontà riunite dei viventi sudditi hanno fatto al sovrano, come vincoli necessarj per frenare e reggere l'intestino fermento degl'interessi particolari. Quest'è la fisica e reale autorità delle leggi. Chi sarà dunque il legittimo interprete della legge? il sovrano, cioè il depositario delle attuali volontà di tutti, o il giudice, il di cui ufficio è solo l'esaminare, se il tal uomo abbia fatto, o no un' azione contraria alle leggi!

In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto; la maggiore dev' essere la legge generale, la minore l'azione conforme, o no alla legge, la conseguenza, la libertà o la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all'incertezza.

Non v'è cosa più pericolosa di quell'assioma comune, che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni. Questa verità, che sembra un paradosso alle men-

ti

ti volgari, più percosse da un picciol disordine presente che dalle funeste, ma rimote conseguenze, che nascono da un falso principio radicato in una nazione, mi sembra dimostrata. Le nostre cognizioni, e tutte le nostre idee hanno nna reciproca connessione; quanto più sono complicate, tanto più numerose sono le strade, che ad esse arrivano e partono. Ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi ne ha un diverso. Lo spirito della legge sarebbe dunque il rissultato di una buona o cattiva logica di un giudice, di una facile o mal sana digestione; dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, dalle relazioni del giudice coll'offeso, e da tutte quelle minime forze, che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell'animo fluttuante dell'uomo. Quindi veggiamo la sorte di un cittadino cambiarsi spesse volte nel passaggio che fa a diversi tribunali, e le vite de' miserabili essere la vittima dei falsi raziocinj, o dell'attuale fermento degli umori d'un giudice, che prende per legittima interpretazione il vago rissultato di tutta quella confusa serie di nozioni, che gli muove la mente. Quindi veggiamo

gli

gli stessi delitti dallo stesso tribunale puniti diversamente in diversi tempi, per aver consultato non la costante e fissa voce della legge, ma l'errante instabilità delle interpretazioni.

Un disordine, che nasce dalla rigorosa osservanza della lettera di una legge penale, non è da mettersi in confronto coi disordini, che nascono dall' interpretazione. Un tal momentaneo inconveniente spinge a fare la facile e necessaria correzione alle parole della legge, che sono la cagione dell' incertezza; ma impedisce la fatale licenza di ragionare, da cui nascono le arbitrarie e venali controversie. Quando un codice fisso di leggi, che si debbono osservare alla lettera, non lascia al giudice altra incombenza, che di esaminare le azioni de' cittadini, e giudicarle conformi o difformi alla legge scritta; quando la norma del giusto o dell' ingiusto, che deve dirigere le azioni sì del cittadino ignorante, come del cittadino filosofo, non è un affare di controversia, ma di fatto; allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti, tanto più crudeli quanto è minore la distanza fra chi soffre e chi fa soffrire; più fatali che quelle di

un

un solo, poichè il dispotismo di molti non è correggibile, che dal dispotismo di un solo, e la crudeltà di un dispotico è proporzionata non alla forza, ma agli ostacoli. Così acquistano i cittadini quella sicurezza di loro stessi, che è giusta, perchè è lo scopo, per cui gli uomini stanno in società, che è utile, perchè li mette nel caso di esattamente calcolare gl' inconvenienti di un misfatto. Egli è vero altresì, che acquisteranno uno spirito d' indipendenza ma non già scuotitore delle leggi, e ricalcitrante ai supremi magistrati; bensì a quelli, che hanno osato chiamare col sacro nome di virtù la debolezza di cedere alle loro interessate o capricciose opinioni.

Questi principj spiaceranno a coloro, che si sono fatto un diritto di trasmettere agli inferiori i colpi della tirannia, che hanno ricevuto dai superiori. Dovrei tutto temere, se lo spirito di tirannia fosse componibile collo spirito di lettura.

§. V.

Oscurità delle leggi.

SE l'interpretazione delle leggi è un male, egli è evidente essene un altro l'oscurità, che strascina seco necessariamente l'interpretazione, e lo sarà grandissimo, se le leggi sieno scritte in una lingua straniera al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicar da se stesso qual sarebbe l'esito della sua libertà, o dei suoi membri, in una lingua, che formi di un libro solenne e pubblico un quasi privato e domestico. Che dovremo pensare degli uomini, riflettendo esser questo l'inveterato costume di buona parte della colta ed illuminata Europa! Quanto maggiore sarà il numero di quelli, che intenderanno, ed avranno fra le mani il sacro codice delle leggi, tanto men frequenti saranno i delitti, perchè non v'ha dubbio, che l'ignoranza e l'incertezza delle pene ajutino l'eloquenza delle passioni.

Una conseguenza di quest'ultime riflessioni è, che senza la scrittura una società

non

non prenderà mai una forma fissa di governo, in cui la forza sia un effetto del tutto, e non delle parti, e in cui le leggi inalterabili, se non dalla volontà generale, non si corrompano passando per la folla degl' interessi privati. L' esperienza e la ragione ci hanno fatto vedere, che la probabilità, e la certezza delle tradizioni umane si sminuiscono a misura, che si allontanano dalla sorgente. Che se non esiste uno stabile monumento del patto sociale, come resisteranno le leggi alla forza inevitabile del tempo, e delle passioni!

Da ciò veggiamo quanto sia utile la stampa, che rende il pubblico, e non alcuni pochi depositario delle sante leggi, e quanto abbia dissipato quello spirito tenebroso di cabala, e d'intrigo, che sparisce in faccia ai lumi ed alle scienze apparentemente disprezzate, e realmente temute dai seguaci di lui. Questa è la cagione, per cui veggiamo sminuita in Europa l'atrocità de' delitti, che facevano gemere gli antichi nostri padri, i quali diventavano a vicenda tiranni, e schiavi. Chi conosce la storia di due o tre secoli fa, e la nostra, potrà vedere, come ~~dal seno del lusso e~~

del-

della mollezza nacquero le più dolci virtù, l'umanità, la beneficenza, la tolleranza degli errori umani. Vedrà quali furono gli effetti di quella, che chiamasi a torto antica semplicità, e buona fede: l'umanità gemente sotto l'implacabile superstizione, l'avarizia, l'ambizione di pochi tinger di sangue umano gli scrigni dell'oro e i troni dei re, gli occulti tradimenti, le pubbliche stragi, ogni nobile tiranno della plebe, i ministri della verità evangelica lordando di sangue le mani, che ogni giorno toccavano il Dio di mansuetudine, non sono l'opera di questo secolo illuminato, che alcuni chiamano corrotto.

§ VI.

Proporzione fra i delitti e le pene.

NON solamente è interesse comune, che non si commettano delitti, ma che siano più rari a proporzione del male, che arrecano alla società. Dunque più forti debbono essere gli ostacoli, che risospingono gli uomini dai delitti a misura che sono contrarj al ben pubblico, ed a misura delle spinte, che gli portano ai delitti.

Dun-

Dunque vi deve essere una proporzione fra i delitti e le pene.

E' impossibile di prevenire tutti i disordini nell'universal combattimento delle passioni umane. Essi crescono in ragione composta della popolazione, e dell'incrocicchiamento degl'interessi particolari, che non è possibile dirigere geometricamente alla pubblica utilità. All'esattezza matematica bisogna sostituire nell' aritmetica politica il calcolo delle probabilità. ** Si getti uno sguardo sulle storie, e si vedranno crescere i disordini coi confini degli imperj; e scemando nella stessa proporzione il sentimento nazionale, la spinta verso i delitti cresce in ragione dell'interesse che ciascuno prende ai disordini medesimi; perciò la necessità di aggravare le pene si va per questo motivo sempre più aumentando **.

Quella forza simile alla gravità, che ci spinge al nostro ben essere, non si trattiene a misura degli ostacoli, che gli sono opposti. Gli effetti di questa forza sono la confusa serie delle azioni umane; se queste si urtano scambievolmente, e si offendono, le pene, che io chiamerei *ostacoli politici*, ne impediscono il cattivo effetto

senza distruggere la causa impellente, che è la sensibilità medesima inseparabile dall' uomo, ed il legislatore fa come l' abile architetto, di cui l' officio è di opporsi alle direzioni rovinose della gravità, e di far conspirare quelle, che contribuiscono alla forza dell' edificio.

Data la necessità della riunione degli uomini, dati i patti, che necessariamente rissultano dalla opposizione medesima degl' interessi privati, trovasi una scala di disordini, dei quali il primo grado consiste in quelli, che distruggono immediatamente la società, e l' ultimo nella minima ingiustizia possibile fatta ai privati membri di essa. Tra questi estremi sono comprese tutte le azioni opposte al ben pubblico, che chiamansi delitti, e tutte vanno per gradi insensibili, decrescendo dal più sublime al più infimo. Se la geometria fosse adattabile alle infinite ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi dovrebbe essere una scala corrispondente di pene, che discendesse dalla più forte alla più debole; ma basterà al saggio legislatore di segnarne i punti principali, senza turbar l' ordine, non decretando ai delitti del primo grado le pene dell' ultimo. Se vi fosse una

sca-

scala esatta ed universale delle pene, e dei delitti, avremmo una probabile e comune misura dei gradi di tirannia, e di libertà, del fondo di umanità o di malizia delle diverse nazioni.

Qualunque azione non compresa tra i due sovraccennati limiti, non può essere chiamata *delitto*, o punita come tale, se non da coloro, che vi trovano il loro interesse, nel così chiamarla. La incertezza di questi limiti ha prodotta nelle nazioni una morale, che contraddice alla legislazione; più attuali legislazioni, che si escludono scambievolmente; una moltitudine di leggi, che espongono il più saggio alle pene più rigorose, e però resi vaghi e fluttuanti i nomi di *vizio*, e di *virtù*, epperò, nata l'incertezza della propria esistenza, che produce il letargo ed il sonno fatale nei corpi politici. Chiunque leggerà con occhio filosofico i codici delle nazioni ed i loro annali, troverà quasi sempre i nomi di *vizio*, e di *virtù*, *di buon cittadino*, o di *reo*, cangiarsi colle rivoluzioni dei secoli, non in ragione delle mutazioni, che accadono nelle circostanze dei paesi, e per conseguenza sempre conformi all' interesse comune; ma in ragione delle

passioni, e degli errori, che successivamente agitarono i differenti legislatori. Vedrà bene spesso, che le passioni di un secolo sono la base della morale dei secoli futuri, che le passioni forti, figlie del fanatismo, e dell'entusiasmo, indebolite e rose, dirò così, dal tempo, che riduce tutti i fenomeni fisici e morali all'equilibrio, diventano a poco a poco la prudenza del secolo, e lo stromento utile in mano del forte, e dell'accorto. In questo modo nacquero le oscurissime nozioni di onore, e di virtù, e tali sono, perchè si cambiano colle rivoluzioni del tempo, che fa sopravvivere i nomi alle cose, si cambiano coi fiumi, e colle montagne, che sono bene spesso i confini non solo della fisica, ma della morale geografia.

Se il piacere e il dolore sono i motori degli esseri sensibili, se tra i motivi, che spingono gli uomini anche alle più sublimi operazioni, furono destinati dall'invisibile legislatore il premio, e la pena, dalla inesatta distribuzione di queste ne nascerà quella tanto meno osservata contraddizione, quanto più comune, che le pene puniscano i delitti, che hanno fatto nascere. Se una pena eguale è destinata a due delit-

litti, che disugualmente offendono la società, gli uomini non troveranno un più forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso vi trovino unito un maggior vantaggio.

§. VII.

Errori nella misura delle pene.

LE precedenti riflessioni mi danno il diritto di asserire, che l'unica e vera misura dei delitti è il danno fatto alla nazione, e però errarono coloro, che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi li commette. Questa dipende dalla impressione attuale degli oggetti, e dalla precedente disposizione della mente: esse variano in tutti gli uomini, e in ciascun uomo, colla velocissima successione delle idee, delle passioni, e delle circostanze. Sarebbe dunque necessario formare non solo un codice particolare per ciascun cittadino, ma una nuova legge ad ogni delitto. Qualche volta gli uomini colla migliore intenzione fanno il maggior male alla società, e alcune altre volte colla più cattiva volontà ne fanno il maggior bene.

Altri misurano i delitti più dalla dignità della persona offesa che dalla loro importanza, riguardo al ben pubblico. Se questa fosse la vera misura dei delitti, una irriverenza all' essere degli esseri dovrebbe più attrocemente punirsi, che l'assassinio d'un monarca; la superiorità della natura essendo un infinito compenso alla differenza dell' offesa.

Finalmente alcuni pensarono, che la gravezza del peccato entrasse nella misura dei delitti. La fallacia di quest' opinione rissalterà agli occhj d' un indifferente esaminatore dei veri rapporti tra uomini e uomini, e tra uomini e Dio. I primi sono rapporti di uguaglianza. La sola necessità ha fatto nascere dall' urto delle passioni, e dalle opposizioni degli interessi l' idea dell' *utilità comune*, che è la base della giustizia umana; i secondi sono rapporti di dipendenza da un essere perfetto, e creatore, che si è riserbato a se solo il diritto di essere legislatore e giudice nel medesimo tempo, perchè egli solo può esserlo senza inconveniente. Se ha stabilito pene eterne a chi disubbidisce alla sua onnipotenza, qual sarà l'insetto che oserà supplire alla divina giustizia, che vorrà vendica-

dicare l'essere, che basta a se stesso, che non può ricevere dagli oggetti impressione alcuna di piacere o di dolore, e che solo tra tutti gli esseri agisce senza reazione? La gravezza del peccato dipende dalla imperscrutabile malizia del cuore. Questa da esseri finiti non può senza rivelazione sapersi. Come dunque da questa si prenderà norma per punire i delitti? Potrebbono in questo caso gli uomini punire quando Iddio perdona, e perdonare quando Iddio punisce. Se gli uomini possono essere in contraddizione coll' Onnipossente nell' offenderlo, possono anche esserlo col punire.

§. VIII.

Divisione dei delitti.

ABbiamo veduto qual sia la vera misura dei delitti, cioè *il danno della società*. Questa è una di quelle palpabili verità, che quantunque non abbian bisogno nè di quadranti, nè di telescopj per essere scoperte, ma sieno alla portata di ciascun mediocre intelletto, pure per una maravigliosa combinazione di circostanze non sono

con decisa sicurezza conosciute, che da alcuni pochi uomini pensatori d'ogni nazione, e d'ogni secolo. Ma le opinioni asiatiche, ma le passioni vestite di autorità e di potere, hanno la maggior parte delle volte per insensibili spinte, alcune poche per violente impressioni sulla timida credulità degli uomini dissipate le semplici nozioni, che forse formavano la prima filosofia delle nascenti società, ed a cui la luce di questo secolo sembra, che ci riconduca con quella maggior fermezza però, che può essere somministrata da un esame geometrico, da mille funeste sperienze, e dagli ostacoli medesimi. Or l'ordine ci condurrebbe ad esaminare, e distinguere tutte le differenti sorta di delitti, e la maniera di punirli, se la variabile natura di essi per le diverse circostanze dei secoli e dei luoghi, non ci obbligasse ad un dettaglio immenso e noioso. Mi basterà indicare i principj più generali, e gli errori più funesti e comuni, per disingannare si quelli, che per un mal inteso amore di libertà vorrebbono introdurre l'anarchia, come coloro, che amerebbero ridurre gli uomini ad una claustrale regolarità.

Alcuni delitti distruggono immediata-

men-

mente la società, o chi la rappresenta: alcuni offendono la privata sicurezza di un cittadino nella vita, nei beni, o nell'onore: alcuni altri sono azioni contrarie a ciò, che ciascuno è obbligato dalle leggi di fare o non fare, in vista del ben pubblico. I primi, che sono i massimi delitti, perchè più dannosi, son quelli che chiamansi di lesa maestà. La sola tirannia, e l'ignoranza, che confondono i vocaboli, e le idee più chiare, possono dar questo nome, e per conseguenza la massima pena a' delitti di differente natura, e rendere così gli uomini, come in mille altre occasioni, vittime di una parola. Ogni delitto, benchè privato, offende la società; ma ogni delitto non ne tenta l'immediata distruzione. Le azioni morali, come le fisiche, hanno la loro sfera limitata di attività, e sono diversamente circonscritte, come tutti i movimenti di natura, dal tempo, e dallo spazio; e però la sola cavillosa interpretazione, che è per l'ordinario la filosofia della schiavitù, può confondere ciò, che dall'eterna verità fu con immutabili rapporti distinto.

Dopo questi seguono i delitti contrarj alla sicurezza di ciascun particolare. Es-

sen-

sendo questo il fine primario di ogni gittima associazione, non può non as gnarsi alla violazione del diritto di si rezza acquistato da ogni cittadino, alcu delle pene più considerabili stabilita da leggi.

L' opinione, che ciaschedun cittadi deve avere di poter fare tutto ciò che n è contrario alle leggi, senza temerne tro inconveniente, che quello, che p nascere dall'azione medesima, questo è dogma politico, che dovrebb' essere c popoli creduto, e dai supremi magistr colla incorrotta custodia delle leggi pre cato; sacro dogma, senza di cui non può essere leggittima società; giusta compensa del sacrificio fatto dagli uomi di quell' azione universale su tutte le c se, che è comune ad ogni essere sensibil e limitata soltanto dalle proprie forze Questo forma le libere anime e vigoros e le menti rischiaratrici, rende gli uom ni virtuosi, ma di quella virtù, che sa r sistere al timore, e non di quella piegh vole prudenza, degna solo di chi può so frire un' esistenza precaria ed incerta. G attentati dunque contro la sicurezza e l bertà de' cittadini, sono uno de' maggio

de-

delitti, e sotto questa classe cadono non solo gli assassinj, e i furti degli uomini plebei, ma quelli ancora dei grandi e dei magistrati, l'influenza dei quali agisce ad una maggior distanza, e con maggior vigore, distruggendo nei sudditi le idee di giustizia, e di dovere, e sostituendo quella del diritto del più forte, del pari pericoloso finalmente in chi lo esercita, e in chi lo soffre.

§. IX.

Dell' onore.

V' è una contraddizione rimarcabile fra le leggi civili, gelose custodi più d' ogni altra cosa del corpo e dei beni di ciascun cittadino, e le leggi di ciò, che chiamasi *onore*, che vi preferisce l'opinione. Questa parola *onore* è una di quelle, che ha servito di base a lunghi e brillanti ragionamenti, senza attaccarvi veruna idea fissa e stabile. Misera condizione delle menti umane, che le lontanissime, e meno importanti idee delle rivoluzioni dei corpi celesti, sieno con più distinta cognizione presenti, che le vicine ed importantissime no-

nozioni morali, fluttuanti sempre e confuse, secondo che i venti delle passioni le sospingono, e l'ignoranza guidata le riceve, e le trasmette! Ma sparirà l'apparente paradosso, se si consideri, che come gli oggetti troppo vicini agli occhi si confondono, così la troppa vicinanza delle idee morali fa, che facilmente si rimescolino le moltissime idee semplici che le compongono, e ne confondano le linee di separazione necessarie allo spirito geometrico, che vuol misurare i fenomeni dell' umana sensibilità. E scemerà del tutto la maraviglia dell' indifferente indagatore delle cose umane, che sospetterà non esservi per avventura bisogno di tanto apparato di morale, nè di tanti legami per render gli uomini felici e sicuri.

Quest' *onore* dunque è una di quelle idee complesse, che sono un aggregato, non solo d' idee semplici, ma d' idee parimenti complicate, che nel vario affacciarsi alla mente ora ammettono, ed ora escludono alcuni de' diversi elementi che le compongono; nè conservano, che alcune poche idee comuni, come più quantità complesse algebraiche ammettono un comune divisore. Per trovar questo comune divisore nel-

nelle varie idee, che gli uomini si formano dell'*onore*, è necessario gettar rapidamente un colpo d'occhio sulla formazione delle società. Le prime leggi, e i primi magistrati nacquero dalla necessità di riparare ai disordini del fisico dispotismo di ciascun uomo; questo fu il fine instituitore della società, e questo fine primario si è sempre conservato realmente o in apparenza, alla testa di tutti i codici, anche distruttori; ma l' avvicinamento degli uomini, e il progresso delle loro cognizioni, hanno fatto nascere una infinita serie di azioni, e di bisogni vicendevoli gli uni verso gli altri, sempre superiori alla provvidenza delle leggi, ed inferiori all' attuale potere di ciascuno. Da quest'epoca cominciò il dispotismo dell' opinione, che era l' unico mezzo di ottennere dagli altri que' beni, e di allontanare que' mali, ai quali le leggi non erano sufficienti a provvedere. E l' opinione è quella che tormenta il saggio ed il volgare, che ha messo in credito l'apparenza della virtù al di sopra della virtù stessa, che fa diventar missionario anche lo scelerato; perchè vi trova il proprio interesse. Quindi i suffragi degli uomini divennero non solo utili; ma

ne-

necessarj, per non cadere al disotto del comune livello. Quindi se l'ambizioso li conquista come utili, se il vano va mendicandoli come testimonj del proprio merito, si vede l'uomo d'onore esigerli come necessarj. Quest'*onore* è una condizione, che moltissimi uomini mettono alla propria esistenza. Nato dopo la formazione della società, non potè esser messo nel comune deposito, anzi è un istantaneo ritorno nello stato naturale, e una sottrazione momentanea della propria persona da quelle leggi, che in quel caso non difendono bastantemente un cittadino.

Quindi e nell'estrema libertà politica, e nell'estrema dipendenza spariscono le idee dell'onore, o si confondono perfettamente con altre; perchè nella prima il dispotismo delle leggi rende inutile la ricerca degli altrui suffragj: nella seconda, perchè il dispotismo degli uomini annullando l'esistenza civile, li riduce ad una precaria e momentanea personalità. L'onore è dunque uno de' principj fondamentali di quelle monarchie, che sono un dispotismo sminuito; e in esse sono quello, che negli stati dispotici le rivoluzioni, un momento di ritorno nello stato di natura,

ed

ed un ricordo al padrone dell'antica uguaglianza.

§. X.

Dei duelli.

DA questa necessità degli altrui suffragi nacquero i duelli privati, ch' ebbero appunto la loro origine nell' anarchia delle leggi. Si pretendono sconosciuti all'antichità, forse perchè gli antichi non si radunavano sospettosamente armati nei tempi, nei teatri, e cogli amici; forse perchè il duello era uno spettacolo ordinario e comune, che i gladiatori schiavi ed avviliti davano al popolo, e gli uomini liberi sdegnavano d' esser creduti, e chiamati gladiatori coi privati combattimenti. Invano gli editti di morte contro chiunque accetta un duello, hanno cercato estirpare questo costume, che ha il suo fondamento in ciò che alcuni uomini temono più ch la morte, poichè privandolo degli altrui suffragi, l' uomo d'onore si prevede esposto o a divenire un essere meramente solitario, stato insoffribile ad un uomo socievole, ovvero a divenire il bersaglio degli in-

insulti, e dell'infamia, che colla ripetuta loro azione prevalgono al pericolo della pena. Per qual motivo il minuto popolo non duella per lo più come i grandi? Non solo perchè è disarmato, ma perchè la necessità degli altri suffragi è meno comune nella plebe, che in coloro, che essendo più elevati si guardano con maggior sospetto e gelosia.

Non è inutile il ripetere ciò, che altri hanno scritto, cioè, che il miglior metodo di prevenire questo delitto, è di punire l'aggressore, cioè chi ha dato occasione al duello, dichiarando innocente chi senza sua colpa è stato costretto a difendere ciò che le leggi attuali non assicurano, cioè l'opinione; ed ha dovuto mostrare a' suoi concittadini, ch' egli teme le sole leggi, e non gli uomini.

§. XI.

Della tranquillità pubblica.

Finalmente, tra i delitti della terza specie, sono particolarmente quelli, che turbano la pubblica tranquillità, e la quiete de' cittadini, come gli strepiti, ed i bagor-

gordi nelle pubbliche vie destinate al commercio, ed al passeggio de' cittadini, come i fanatici sermoni, che eccitano le facili passioni della curiosa moltitudine, le quali prendono forza dalla frequenza degli uditori, e più dall' oscuro e misterioso entusiasmo, che dalla chiara e tranquilla ragione, la quale mai non opera sopra una gran massa d' uomini.

La notte illuminata a pubbliche spese, le guardie distribuite nei differenti quartieri della città, i semplici e morali discorsi della religione riserbati al silenzio ed alla sacra tranquillità dei tempj protetti dall' autorità pubblica, le arringhe destinate a sostenere gli interessi privati e pubblici nelle adunanze della nazione, nei parlamenti, o dove risieda la maestà del sovrano, sono tutti mezzi efficaci per prevenire il pericoloso addensamento delle popolari passioni. Questi formano un ramo principale della vigilanza del magistrato, che i Francesi chiamano della *Police*: ma se questo magistrato operasse con leggi arbitrarie, e non istabilite da un codice, che giri fralle mani di tutti i cittadini, si apre una porta alla tirannia, che sempre circonda tutti i confini della libertà politica. Io non trovo eccezione alcuna a quest'

assioma generale, che ogni cittadino deve sapere quando sia reo, o quando sia innocente. Se i censori, e in genere i magistrati arbitrarj, sono necessarj in qualche governo, ciò nasce dalla debolezza della sua costituzione, e non dalla natura di governo bene organizzato. L' incertezza della propria sorte ha sacrificate più vittime all'oscura tirannia, che non la pubblica e solenne crudeltà. Essa rivolta gli animi più che non gli avvilisce. Il vero tiranno comincia sempre dal regnare sull' opinione, che previene il coraggio, il quale solo può risplendere o nella chiara luce della verità, o nel fuoco delle passioni, o nell' ignoranza del pericolo.

Ma quali saranno le pene convenienti a questi delitti? La morte è ella una pena veramente *utile*, e *necessaria* per la sicurezza, e pel buon ordine della società? La tortura e i tormenti sono eglino *giusti*, e ottengono eglino *il fine*, che si propongono le leggi? qual è la miglior maniera di prevenire i delitti? Le medesime pene sono elleno egualmente utili in tutti i tempi? qual' influenza hanno esse sui costumi? Questi problemi meritano di essere sciolti con quella precisione geometrica, a cui la nebbia dei sofismi, la seduttrice eloquen-

za,

za, ed il timido dubbio non posson resistere. Se io non avessi altro merito, chi quello di aver presentato il primo all'Italia con qualche maggior evidenza ciò che altre nazioni hanno osato scrivere, e cominciano a praticare, io mi stimerei fortunato: ma se sostenendo i diritti degli uomini, e dell' invincibile verità, contribuissi a strappare dagli spasimi, e dalle angosce della morte qualche vittima sfortunata della tirannia, o dell'ignoranza, ugualmente fatale, le benedizioni e le lagrime anche di un solo innocente nei trasporti della gioja mi consolerebbero del disprezzo degli uomini.

§. XII.

Fine delle pene.

DAlla semplice considerazione delle verità fin quì esposte, egli è evidente, che il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, nè di disfare un delitto già commesso. Può egli in un corpo politico, che, ben lungi di agire per passioni, è il tranquillo moderatore delle passioni particolari, può egli albergare questa inutile crudeltà, strumento del furore e del fanatismo, o dei deboli

tiranni? Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo, che non ritorna, le azioni già consumate? Il fine dunque non è altro, che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini, e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque, e quel metodo d'infliggerle deve esser prescelto, che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace, e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo.

§. XIII.

Dei testimonj.

EGli è un punto considerabile in ogni buona legislazione il determinare esattamente la credibilità dei testimoni, e le prove del reato. Ogni uomo ragionevole, cioè che abbia una certa connessione nelle proprie idee, e le di cui sensazioni sieno conformi a quelle degli altri uomini, può essere testimonio. ** La vera misura della di lui credibilità non è che l'interesse ch' egli ha di dire o non dire il vero; onde appare frivolo il motivo della debolezza delle donne, puerile l'applicazione degli effetti della morte reale alla civile nei condan-

dannati, ed incoerente la nota d'infamia negli infami, quando non abbiano alcun interesse di mentire **. La credibilità dunque deve sminuirsi a proporzione dell'odio, o dell'amicizia, o delle strette relazioni, che passano tra lui, ed il reo. Più d'un testimonio è necessario, perchè fintanto che uno asserisce, e l'altro nega, niente v'è di certo, e prevale il diritto che ciascuno ha d'essere creduto innocente. La credibilità di un testimonio diviene tanto sensibilmente minore, quanto più cresce l'atrocità di un delitto (1), o l'inverosimi-

** (1) *Presso i criminalisti la credibilità d'un testimonio diventa tanto maggiore quanto più il delitto è atroce. Ecco il ferreo assioma dettato dalla più crudele imbecillità:* in atrocissimis leviores conjecturae sufficiunt, et licet judici jura transgredi. *Traduciamolo in volgare, e gli Europei veggano uno de' moltissimi ed egualmente irragionevoli dettami di coloro, ai quali, senza quasi saperlo, sono soggetti.* = Negli atrocissimi delitti, cioè nei meno probabili, le più leggere conghietture bastano; ed è lecito al giudice di oltrepassare il diritto. *I pra-*

miglianza delle circostanze; tali sono, per esempio, la magia, e le azioni gratuitamente crudeli. Egli è più probabile, che più uomini mentiscano nella prima accusa, perchè è più facile che si combini in più uomini o l'illusione dell'ignoranza, o l'odio persecutore, di quello che un uomo eser-

---

tici assurdi della legislazione sono sovente prodotti dal timore, sorgente principale delle contradizioni umane. Impauriti i legislatori (tali sono i giureconsulti autorizzati dalla morte a decidere di tutto, e a divenire di scrittori interessati e venali, arbitri, e legislatori delle fortune degli uomini) per la condanna di qualche innocente, caricano la giurisprudenza di soverchie formalità ed eccezioni, la esatta osservanza delle quali farebbe sedere l'anarchica impunità sul trono della giustizia; impauriti per alcuni delitti atroci e difficili a provare si credettero in necessità di surmontare le medesime formalità da essi stabilite, e così or con dispotica impazienza, or con donnesca trepidazione trasformarono i gravi giudizj in una specie di giuoco, in cui l'azzardo ed il raggio fanno la principale figura **.

eserciti una podestà, che Dio o non ha dato, o ha tolto ad ogni essere creato. Parimente nella seconda, perchè l'uomo non è crudele, che a proporzione del proprio interesse, dell'odio o del timore concepito. Non v'è propriamente alcun sentimento superfluo nell'uomo; egli è sempre proporzionale al risultato delle impressioni fatte sui sensi. Parimenti la credibilità d'un testimonio può essere alcuna volta sminuita, quand'egli sia membro d'alcuna società privata, di cui gli usi e le massime siano o non ben conosciute, o diverse dalle pubbliche. Un tal uomo ha non solo le proprie, ma le altrui passioni.

Finalmente è quasi nulla la credibilità del testimonio, quando si faccia delle parole un delitto, poichè il tuono, il gesto, tutto ciò che precede, e ciò che siegue le differenti idee, che gli uomini attaccano alle stesse parole, alterano, e modificano in maniera i detti di un uomo, che è quasi impossibile il ripeterle quali precisamente furon dette. Di più le azioni violenti, e fuori dell'uso ordinario, quali sono i veri delitti, lascian traccia di se nella moltitudine delle circostanze, e negli effetti che ne derivano; ma le parole non rimangono che nella memoria per lo più infedele, e,

spesso sedotta degli ascoltanti. Egli è adunque di gran lunga più facile una calunnia sulle azioni d'un uomo, poichè di queste quanto maggior numero di circostanze si adducono in prova, tanto maggiori mezzi si somministrano al reo per giustificarsi.

§. XIV.

* *Indizj, e forme di giudizj.*

VI è un teorema generale molto utile a calcolare la certezza di un fatto, per esempio la forza degl'indizj di un reato. Quando le prove di un fatto sono dipendenti l'una dall'altra, cioè quando gl'indizj non si provano che tra di loro, quanto maggiori prove si adducono, tanto è minore la probabilità del fatto, perchè i casi, che farebbero mancare le prove antecedenti, fanno mancare le susseguenti. ** Quando le prove di un fatto tutto dipendono egualmente da una sola, il numero delle prove non aumenta, nè sminuisce la probabilità del fatto, perchè tutto il loro valore si risolve nel valore di quella sola, da cui dipendono. ** Quando le prove sono indipendenti l'una dall'altra, cioè quando gli indizj si provano altronde che da se stes-

stessi, quanto maggiori prove si adducono, tanto più cresce la probabilità del fatto, perchè la fallacia di una prova non influisce sull' altra. Io parlo di probabilità in materia di delitti, che per meritar pena debbono esser certi. Ma svanirà il paradosso per chi considera, che rigorosamente la certezza morale non è che una probabilità, ma probabilità tale che è chiamata certezza, perchè ogni uomo di buon senso vi acconsente necessariamente per una consuetudine nata dalla necessità di agire, ed anteriore ad ogni speculazione; la certezza, che si richiede per accertare un uomo reo, è dunque quella che determina ogni uomo nelle operazioni più importanti della vita. ** Possono distinguersi le prove di un reato in perfette ed in imperfette. Chiamo perfette quelle che escludono la possibilità che un tale non sia reo: chiamo imperfette quelle che non la escludono. Delle prime anche una sola è sufficiente per la condanna, delle seconde tante sono necessarie quante bastino a formarne una perfetta, vale a dire che se per ciascuna di queste in particolare è possibile che uno non sia reo, per l'unione loro nel medesimo soggetto è impossibile che non lo sia. Notisi che le prove imperfette,

te, delle quali può il reo giustificarsi e non lo faccia a dovere, divengono perfette. Ma questa morale certezza di prove è più facile il sentirla, che l'esattamente definirla **. Perciò io credo ottima legge quella, che stabilisce assessori al giudice principale presi dalla sorte; e non dalla scelta, perchè in questo caso è più sicura l'ignoranza, che giudica per sentimento, che la scienza che giudica per opinione. Dove le leggi siano chiare e precise, l'officio di un giudice non consiste in altro che di accertare un fatto. Se nel cercare le prove di un delitto richiedesi abilità e destrezza, se nel presentarne il risultato è necessario chiarezza e precisione per giudicarne dal risultato medesimo, non vi si richiede che un semplice ed ordinario buon senso meno fallace che il sapere di un giudice assuefatto a voler trovar rei; e che tutto riduce ad un sistema fattizio imprestato da' suoi studj. Felice quella nazione dove le leggi non fossero una scienza! Ella è utilissima legge quella, che ogni uomo sia giudicato da' suoi pari, perchè dove si tratta della libertà e della fortuna di un cittadino; debbono tacere quei sentimenti che inspira la disuguaglianza, e quella superiorità, con cui l'uomo fortunato guarda

da

da l'infelice, e quello sdegno, con cui l'inferiore guarda il superiore, non possono agire in questo giudicio. Ma quando il delitto sia un'offesa di un terzo, allora i giudici dovrebbono essere metà pari del reo, metà pari dell'offeso, così essendo bilanciato ogni interesse privato, che modifica anche involontariamente le apparenze degli oggetti, non parlano che le leggi e la verità. Egli è ancora conforme alla giustizia, che il reo escluder possa sino ad un certo segno coloro, che gli sono sospetti, e ciò concessogli senza contrasto per alcun tempo, sembrerà quasi che il reo si condanni da se stesso. Pubblici siano i giudizj, e pubbliche le prove del reato, perchè l'opinione, che è forse il solo cemento della società, imponga un freno alla forza ed alle passioni, perchè il popolo dica: noi non siamo schiavi, e siamo difesi; sentimento che inspira coraggio, e che equivale ad un tributo per un sovrano, che intende i suoi veri interessi. Io non accennerò altri dettagli e cautele, che richiedono simili instituzioni. Niente avrei detto se fosse necessario dir tutto.

§. XV.

Accuse segrete.

EVidenti, ma consagrati disordini, e in molte nazioni resi necessarj per la debolezza della costituzione, sono le accuse segrete. Un tal costume rende gli uomini falsi e coperti. Chiunque può sospettare di vedere in altrui un delatore, vi vede un inimico. Gli uomini allora si avvezzano a mascherare i proprj sentimenti, e coll'uso di nascondergli altrui, arrivano finalmente a nascondergli a loro medesmi. Infelici gli uomini quando son giunti a questo segno! Senza principj chiari ed immobili che li guidino, errano smarriti e fluttuanti nel vasto mare nelle opinioni, sempre occupati a salvarsi dai mostri che li minacciano; passano il momento presente sempre amareggiato dall'incertezza del futuro; privi dei durevoli piaceri della tranquillità e sicurezza, appena alcuni pochi di essi sparsi quà e là nella trista loro vita, con fretta, e con disordine divorati, li consolano d'esser vissuti. E di questi uomini faremo noi gl'intrepidi soldati difensori della patria o del trono? E tra

que-

questi troverèmo gl'incorrotti magistrati, che con libera e patriottica eloquenza sostengano e sviluppino i veri interessi del sovrano, che portino al trono coi tributi l'amore e le benedizioni di tutti i ceti d'uomini, e da questo rendano ai palagj ed alle capanne la pace, la sicurezza e l'industriosa speranza di migliorare la sorte, utile fermento e vita degli stati?

Chi può difendersi dalla calunnia quand' ella è armata dal più forte scudo della tirannia, il *segreto*? Qual sorta di governo è mai quello, ove chi regge, sospetta in ogni suo suddito un nemico, ed è costretto per il pubblico riposo di toglierlo a ciascuno?

* Quali sono i motivi, con cui si giustificano le accuse e le pene segrete? la salute pubblica, la sicurezza ed il mantenimento della forma di governo? Ma quale strana costituzione, dove chi ha per se la forza e l'opinione più efficace di essa, teme d'ogni cittadino? l'indennità dell'accusatore? le leggi dunque non lo difendono abbastanza: e vi saranno dei sudditi più forti del sovrano? l'infamia del delatore? dunque si autorizza la calunnia segreta, e si punisce la pubblica! la natura

del

del delitto ? se le azioni indifferenti , se anche le utili al pubblico si chiamano delitti, le accuse ed i giudizj non sono mai abbastanza segreti . Vi possono essere delitti, cioè pubbliche offese, e che nel medesimo tempo non sia interesse di tutti la pubblicità dell' esempio , cioè quella del giudizio? Io rispetto ogni governo, e non parlo di alcuno in particolare: tale è qualche volta la natura delle circostanze, che può credersi l' estrema rovina il togliere un male allora quando ei sia inerente al sistema di una nazione ; ma se avessi a dettar nuove leggi in qualche angolo abbandonato dell' universo, prima di autorizzare un tale costume, la mano mi tremerebbe, ed avrei tutta la posterità dinanzi agli occhi *.

E' già stato detto dal Signor *Di Montesquieu* , che le pubbliche accuse sono più conformi alla Repubblica, dove il pubblico bene formar dovrebbe la prima passione de' cittadini. che nella monarchia, dove questo sentimento è debolissimo per la natura medesima del governo, dove è ottimo stabilimento il destinare de' commissarj, che in nome pubblico accusino gl' infrattori delle leggi . Ma ogni governo e

repubblicano, e monarchico, deve al calunniatore dare la pena, che toccherebbe all'accusato.

§. XVI.

Della tortura.

UNa crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura del reo mentre si forma il processo, o per costringerlo a confessare un delitto, o per le contraddizioni, nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d'infamia, * o finalmente per altri delitti, di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato *.

Un uomo non può chiamarsi *reo* prima della sentenza del giudice, nè la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso, ch'egli abbia violati i patti, coi quali le fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la podestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo od innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo, o incerto; se certo, non gli con-

conviene altra pena, che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perchè inutile è la confessione del reo; se è incerto, non devesi tormentare un innocente, perchè tale è secondo le leggi un uomo, i di cui delitti non sono provati. Ma io aggiungo di più, che egli è un voler confondere tutti i rapporti, l'esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato, che il dolore divenga il crociuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda ne' muscoli, e nelle fibre di un miserabile. Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scelerati, e di condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso criterio di verità, ma criterio degno di un cannibale, che i Romani barbari anch'essi per più d'un titolo riserbavano ai soli schiavi, vittime di una feroce, e troppo lodata virtù.

Qual è il fine politico delle pene? Il terrore degli altri uomini. Ma qual giudizio dovremo noi dare delle segrete e private carnificine, che la tirannia dell'uso esercita sui rei e sugl'innocenti? Egli è importante, che ogni delitto palese non sia impunito; ma è inutile, che si accerti chi abbia commesso un delitto, che sta se-

sepolto nelle tenebre. Un male già fatto, ed a cui non v'è rimedio, non può esser punito dalla società politica, che quanto influisce sugli altri colla lusinga dell'impunità. S'egli è vero, che sia maggiore il numero degli uomini, che o per timore, o per virtù rispettano le leggi, che di quelli, che le infrangono, il rischio di tormentare un innocente deve valutarsi tanto di più, quanto è maggiore la probabilità, che un uomo a dati uguali le abbia piuttosto rispettate che disprezzate.

Un altro ridicolo motivo della tortura è la purgazione dell'infamia; cioè un uomo giudicato infame dalle leggi deve confermare la sua deposizione collo slogamento delle sue ossa. Quest'abuso non dovrebbe esser tollerato nel decimottavo secolo. Si crede, che il dolore, che è una sensazione, purghi l'infamia, che è un mero rapporto morale. E' egli forse un crocciuolo? e l'infamia è forse un corpo misto impuro? Non è difficile il rimontare all'origine di questa ridicola legge, perchè gli assurdi stessi, che sono da una nazione intera adottati, hanno sempre qualche relazione ad altre idee comuni e rispettate dalla nazione medesima. Sembra questo uso preso dalle idee religiose e spirituali,

che hanno tanta influenza sui pensieri degli uomini, sulle nazioni e sui secoli. Un dogma infallibile ci assicura, che le macchie contratte dall'umana debolezza, e che non hanno meritata l'ira eterna del grand'Essere, debbono da un fuoco incomprensibile esser purgate; ora l'infamia è una macchia civile, e come il dolore ed il fuoco tolgono le macchie spirituali ed incorporee, perchè gli spasimi della tortura non toglieranno la macchia civile che è l'infamia? Io credo, che la confessione del reo, che in alcuni tribunali si esige come essenziale alla condanna, abbia una origine non dissimile, perchè nel misterioso tribunale di penitenza la confessione dei peccati è parte essenziale del sagramento. Ecco come gli uomini abusano dei lumi più sicuri della rivelazione; e siccome questi sono i soli che sussistono nei tempi d'ignoranza, così ad essi ricorre la docile umanità in tutte le occasioni, e ne fa le più assurde e lontane applicazioni. Ma l'infamia è un sentimento non soggetto nè alle leggi, nè alla ragione, ma all'opinione comune. La tortura medesima cagiona una reale infamia a chi ne è la vittima. Dunque con questo metodo si toglierà l'infamia dando l'infamia.

Il terzo motivo è la tortura, che si dà ai supposti rei, quando nel loro esame cadono in contraddizione; quasi che il timore della pena, l'incertezza del giudizio, l'apparato e la maestà del giudice, l'ignoranza comune a quasi tutti gli scelerati ed agli innocenti, non debbano probabilmente far cadere in contraddizione e l'innocente che teme, e il reo che cerca di coprirsi; quasi che le contraddizioni comuni agli uomini, quando sono tranquilli, non debbano moltiplicarsi nella turbazione dell'animo tutto assorbito nel pensiero di salvarsi dall'imminente pericolo.

Questo infame crocinolo della verità è un monumento ancora esistente dell'antica e selvaggia legislazione, quando erano chiamati *giudizj di Dio* le prove del fuoco, e dell'acqua bollente, e l'incerta sorte dell'armi; quasi che gli anelli dell'eterna catena che è nel seno della prima cagione, dovessero ad ogni momento esser disordinati e sconnessi pei frivoli stabilimenti umani. La sola differenza che passa fra la tortura e le prove del fuoco e dell'acqua bollente, è, che l'esito della prima sembra dipendere dalla volontà del reo, e delle seconde da un fatto puramente fisico ed estrinseco: ma questa apparenza è solo ap-

parente, e non reale. E così poco libero il dire la verità fra gli spasimi e gli strazj, quanto lo era allora l'impedire senza frode gli effetti del fuoco, e dell'acqua bollente. Ogni atto della nostra volontà è sempre proporzionato alla forza dell'impressione sensibile che ne è la sorgente: è la sensibilità di ogni uomo è limitata. Dunque l'impressione del dolore può crescere a segno, che occupandola tutta, non lasci alcuna libertà al torturato, che di scegliere la strada più corta per il momento presente, onde sottrarsi di pena. Allora la risposta del reo è così necessaria, come le impressioni del fuoco o dell'acqua. Allora l'innocente sensibile si chiamerà reo, quando egli creda con ciò di far cessare il tormento. Ogni diferenza tra essi sparisce per quel mezzo medesimo che si pretende impiegata per ritrovarla. * E' superfluo di raddoppiare il lume citando gl'innumerabili esempj di innocenti, che rei si confessarono per gli spasimi della tortura; non vi è nazione, non vi è età che non citi i suoi, ma nè gli uomini si cangiano, nè cavano conseguenze. Non vi è uomo che abbia spinto le sue idee al di là dei bisogni della vita, che qualche volta non corra verso natura, che con segrete e confuse

voci a se lo chiama; l'uso, il tiranno delle menti lo respinge e lo spaventa *. L'esito dunque della tortura è un affare di temperamento e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza, e della sua sensibilità; tanto che con questo metodo un matematico scoglierebbe meglio che un giudice questo problema: data la forza dei muscoli e la sensibilità delle fibre d'un innocente, trovare il grado di dolore, che lo farà confessar reo di un dato delitto.

L'esame di un reo è fatto per conoscere la verità, ma se questa verità difficilmente scuopresi all'aria, al gesto, alla fisionomia di un uomo tranquillo, molto meno scuoprirassi in un uomo, in cui le convulsioni del dolore alterano tutti i segni, per i quali dal volto della maggior parte degli uomini traspira qualche volta, loro malgrado, la verità. Ogni azione violenta confonde, e fa sparire le minime differenze degli oggetti, per cui si distingue talora il vero dal falso.

Queste verità sono state conosciute dai Romani legislatori, presso i quali non trovasi usata alcuna tortura, che sugli schiavi, ai quali era tolta ogni personalità: sono adottate dall'Inghilterra, nazione in cui

la gloria delle lettere, la superiorità del commercio e delle ricchezze, e perciò della potenza, e gli esempj di virtù e di coraggio non ci lasciano dubitare della bontà delle leggi. La tortura è stata abolita nella Svezia, abolita da uno de' più saggi monarchi dell' Europa, che avendo portata la filosofia sul trono, legislatore amico de' suoi sudditi, gli ha resi uguali e liberi nella dipendenza delle leggi, che è la sola uguaglianza e libertà, che possono gli uomini ragionevoli esigere nelle presenti combinazioni di cose. La tortura non è creduta necessaria dalle leggi degli eserciti, composti per la maggior parte della feccia delle nazioni, che sembrerebbero perciò doversene più d'ogni altro ceto servire. Strana cosa per chi non considera quanto sia grande la tirannìa dell'uso, che le pacifiche leggi debbano apprendere dagli animi induriti alle stragi ed al sangue, il più umano metodo di giudicare.

Questa verità è finalmente sentita, benchè confusamente, da quei medesimi, che se ne allontanano. Non vale la confessione fatta durante la tortura, se non è confermata con giuramento dopo cessata quella, ma se il reo non conferma il delitto, è di nuovo torturato. Alcuni dottori, ed al-

alcune nazioni non permettono questa infame petizione di principio, che per tre volte; altre nazioni, ed altri dottori la lasciano ad arbitrio del giudice: talchè di due uomini egualmente innocenti, o egualmente rei, il robusto ed il coraggioso sarà assoluto, il fiacco ed il timido condannato; in vigore di questo esatto ragiocinio: *io giudice dovea trovarvi rei di un tal delitto; tu, vergognoso, hai saputo resistere al dolore, e però ti assolvo: tu, debole, vi hai ceduto, e però ti condanno. Sento, che la confessione strappatavi fra i tormenti non avrebbe alcuna forza, ma io vi tormenterò di nuovo, se non confermerete ciò che avete confessato.*

Una strana conseguenza, che necessariamente deriva dall'uso della tortura, è, che l'innocente è posto in peggiore condizione che il reo; perchè se ambidue sieno applicati al tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie; perchè o confessa il delitto, ed è condannato, o è dichiarato innocente, ed ha sofferto una pena indebita: ma il reo ha un caso favorevole per se, cioè quando resistendo alla tortura con fermezza, deve essere assolto come innocente; ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque l'innocente

non può che perdere, e il colpevole può guadagnare.

La legge, che comanda la tortura, è una legge che dice: *uomini, resistete al dolore, e se la natura ha creato in voi un inestinguibile amor proprio, se vi ha dato un inalienabile diritto alla vostra difesa, io creo in voi un affetto tutto contrario, cioè un eroico odio di voi stessi, e vi comando di accusare voi medesimi, dicendo la verità anche fra gli strappamenti dei musceli e gli slogamenti delle ossa.*

Dassi la tortura per discoprire se il reo lo è di altri delitti fuori di quelli, di cui è accusato, il che equivale a questo raziocinio: *tu sei reo di un delitto, dunque è possibile che lo sii di cent'altri delitti; questo dubbio mi pesa, voglio accertarmene col mio criterio di verità: le leggi li tormentano, perchè sei reo, perchè puoi esser reo, perchè voglio che tu sii reo.*

Finalmente la tortura è data ad un accusato per discuoprire i complici del suo delitto; ma se è dimostrato, che ella non è un mezzo opportuno per iscuoprire la verità, come potrà ella servire a svelare i complici, che è una delle verità da scuoprirsi? Quasi che l'uomo, che accusa se stesso, non accusi più facilmente gli al-

altri. E' egli giusto tormentar gli uomini per l'altrui delitto? Non si scuopriranno i complici dall'esame de' testimonj, dall'esame del reo, dalle prove, e dal corpo del delitto; in somma da tutti quei mezzi medesimi che debbono servire per accertare il delitto nell'accusato? I complici per lo più fuggono immediatamente dopo la prigionia del compagno; l'incertezza della loro sorte li condanna da se sola all'esilio, e libera la nazione dal pericolo di nuove offese, mentre la pena del reo, che è nelle forze, ottiene l'unico suo fine, cioè di rimuover col terrore gli altri uomini da un simil delitto.

§. XVII.

Del fisco.

FU già un tempo, nel quale quasi tutte le pene erano pecuniarie. I delitti degli uomini erano il patrimonio del principe: gli attentati contro la pubblica sicurezza erano un oggetto di lusso: chi era destinato a difenderla aveva interesse di vederla offesa: l'oggetto delle pene era dunque una lite tra il fisco (l'esattore di queste pene) ed il reo; un affare civile, contenzioso, pri-

privato piuttosto che pubblico, che da
al fisco altri diritti che quelli somministi
ti dalla pubblica difesa, ed al reo altri t
ti che quelli in cui era caduto per la n
cessità dell'esempio. Il giudice era dunq
un avvocato del fisco, piuttosto che un i
differente ricercatore del vero, un ager
dell'erario fiscale, anzi che il protettor
ed il ministro delle leggi. Ma siccome
questo sistema il confessarsi delinquente
un confessarsi debitore verso il fisco, il c
era lo scopo delle procedure criminali
allora, così la confessione del delitto, co
fessione combinata in maniera che favor
se, e non facesse torto alle ragioni fisca
divenne ed è tuttora (gli effetti continua
do sempre moltissimo dopo le cagioni)
centro, intorno a cui si aggirano tutti
ordigni criminali. Senz'essa un reo co
vinto da prove indubitate avrà una pe
minore della stabilita; senz'essa non soff
rà la tortura sopra altri delitti della mec
sima specie, che possa aver commessi. C
questa il giudice s'impadronisce del cor
di un reo, e lo strazia con metodiche fe
malità, per cavarne come da un fon
acquistato tutto il profitto che può. Pro
ta l'esistenza del delitto, la confessione
una prova convincente, e per rendere qu
sta

sta prova meno sospetta, cogli spasimi, e colla disperazione del dolore a forza si esige; nel medesimo tempo, che una confessione stragiudiciale, tranquilla, indifferente, senza i prepotenti timori di un tormentoso giudizio, non basta alla condanna. Si escludono le ricerche, e le prove che rischiarano il fatto, ma che indeboliscono le ragioni del fisco; non è in favore della miseria e della debolezza, che si risparmiano qualche volta i tormenti ai rei; ma in favore delle ragioni che potrebbe perdere quest' Ente ora immaginario ed inconcepibile. Il giudice diviene nemico del reo, di un uomo incatenato, dato in preda allo squallore, ai tormenti, all' avvenire il più terribile; non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il delitto, e lo insidia, e crede di perdere se non vi riesce, e di far torto a quella infallibilità che l' uomo s' arroga in tutte le cose. Gl' indizi alla cattura sono in potere del giudice; perchè uno si provi innocente, deve esser prima dichiarato reo: ciò chiamasi fare un *processo offensivo*, e tali sono quasi in ogni luogo dell' illuminata Europa, nel decimo ottavo secolo, le procedure criminali. Il vero processo, *l informativo*, cioè la ricerca indifferente del fatto, quello che la ragio-

gione comanda, che le leggi militari ad
perano, usato dallo stesso Asiatico disp
tismo nei casi tranquilli ed indifferenti,
pochissimo in uso nei tribunali Europ
Qual complicato laberinto di strani assur
incredibili senza dubbio alla più felice p
sterità! I soli filosofi di quel tempo le
geranno nella natura dell'uomo la possib
le verificazione di un tal sistema **.

§. XVIII.

Dei giuramenti.

UNA contraddizione fralle leggi, ed
sentimenti naturali all'uomo, nasce d
giuramenti che si esigono dal reo, accioc
chè sia un uomo veridico, quando ha
massimo interesse di esser falso, quasi ch
l'uomo potesse giurar daddovero di contri
buire alla propria distruzione, quasi che l
religione non tacesse nella maggior part
degli uomini, quando parla l'interesse. L
esperienza di tutti i secoli ha fatto vede
re, che essi hanno più d'ogni altra cos
abusato di questo prezioso dono del cielo.
E per qual motivo gli scelerati la rispette-
ranno, se gli uomini stimati più saggi l'han-
no sovente violata? Troppo deboli, perchè

trop-

troppo remoti dai sensi, sono per il maggior numero i motivi, che la religione contrappone al tumulto del timore, ed all'amor della vita. Gli affari del cielo si reggono con leggi affatto dissimili da quelle, che reggono gli affari umani. e perchè comprometter gli uni cogli altri? e perchè metter l'uomo nella terribile contraddizione, o di mancare a Dio, o di concorrere alla propria rovina? talchè la legge, che obbliga ad un tal giuramento, comanda o di esser cattivo cristiano o martire. Il giuramento diviene a poco a poco una semplice formalità, distruggendosi in questa maniera la forza dei sentimenti di religione, unico pegno dell'onestà della maggior parte degli uomini. Quanto sieno inutili i giuramenti, lo ha fatto vedere l'esperienza, perchè ciascun giudice mi può esser testimonio che nessun giuramento ha mai fatto dire la verità ad alcun reo; lo fa vedere la ragione, che dichiara inutili; e per conseguenza dannose tutte le leggi, che si oppongono ai naturali sentimenti dell'uomo. Accade ad esse ciò che accade agli argini opposti direttamente al corso di un fiume: o sono immediatamente abbattuti e soverchiati, od un vortice formato da loro stessi li corrode, e li mina insensibilmente.

§. XIX.

§. XIX.

Prontezza della pena.

QUanto la pena sarà più pronta, e vicina al delitto commesso, ella sarà ta più giusta e tanto più utile. Dico più sta, perchè risparmia al reo gl' inutil fieri tormenti dell' incertezza, che cre nò col vigore dell' immaginazione, e sentimento della propria debolezza; più sta, perchè la privazione della libertà sendo una pena, essa non può preced la sentenza, se non quanto la necessità chiede. La carcere è dunque la semp custodia d' un cittadino, finchè sia gi cato reo, e questa custodia essendo ess zialmente penosa, deve durare il mi tempo possibile, e dev' essere meno du che si possa. Il minor tempo dev' esser surato e dalla necessaria durazione del cesso, e dall' anzianità di chi prima ha diritto di esser giudicato. La strette della carcere non può essere, che la cessaria, o per impedire la fuga, o non occultare le prove dei delitti. Il cesso medesimo dev' essere finito nel breve tempo possibile. Qual più cruc

con

contrasto, che l'indolenza di un giudice e le angosce d'un reo? i comodi ed i piaceri di un insensibile magistrato da una parte, e dall'altra le lagrime, lo squallore di un prigioniero? In generale il peso della pena, e la conseguenza di un delitto dev' essere la più efficace per gli altri, e la meno dura, che sia possibile per chi la soffre; perchè non si può chiamare legittima società quella, dove non sia principio infallibile, che gli uomini si sian voluti assoggettare ai minori mali possibili.

Ho detto, che la prontezza delle pene è più utile, perchè quanto è minore la distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto, tanto è più forte e più durevole nell' animo umano l'associazione di queste due idee, *delitto* e *pena*, talchè insensibilmente si considerano, uno come cagione, e l'altra come effetto necessario immancabile. Egli è dimostrato, che l'unione delle idee è il cemento, che forma tutta la fabbrica dell'intelletto umano, senza di cui il piacere ed il dolore sarebbero sentimenti isolati, e di nessun effetto. Quanto più gli uomini si allontanano dalle idee generali, e dai principj universali, cioè quanto più sono volgari, tanto più agiscono per le immediate e più vicine associazioni, tra-

trascurando le più remote e complicate, che non servono, che agli uomini fortemente appassionati per l'oggetto, a cui tendono, poichè la luce dell'attenzione rischiara un solo oggetto, lasciando gli altri oscuri. Servono parimenti alle menti più elevate, perchè hanno acquistata l'abitudine di scorrere rapidamente su molti oggetti in una volta, ed hanno la facilità di far contrastare molti sentimenti parziali gli uni cogli altri, talchè il risultato, che è l'azione, è meno pericoloso ed incerto.

Egli è dunque di somma importanza la vicinanza del delitto, e della pena, se si vuole che nelle rozze menti volgari, alla seducente pittura di un tal delitto vantaggioso, immediatamente riscuotasi l'idea associata della pena. Il lungo ritardo non produce altro effetto, che di sempre più disgiungere queste due idee, e quantunque faccia impressione il castigo d'un delitto, * lo fa meno come castigo che come spettacolo *, e non la fa che dopo indebolito negli animi degli spettatori l'orrore di un tal delitto particolare, che servirebbe a rinforzare il sentimento della pena.

Un altro principio serve mirabilmente a stringere sempre più l'importante connessione tra 'l misfatto e la pena; cioè che

que-

questa sia conforme, quanto più si possa, alla natura del delitto. Quest'analogia facilita mirabilmente il contrasto, che dev' essere tra la spinta al delitto, e la ripercussione della pena, cioè che questa allontani, e conduca l'animo ad un fine opposto, di quello, per dove cerca d'incamminarlo la seducente idea dell'infrazione della legge.

§. XX.

Violenze.

ALtri delitti sono attentati contro la persona, altri contro le sostanze. I primi debbono infallibilmente esser puniti con pene corporali: nè il grande, nè il ricco debbono poter mettere a prezzo gli attentati contro il debole, ed il povero; altrimenti le ricchezze, che sotto la tutela delle leggi sono il premio dell'industria, diventano l'alimento della tirannia. Non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono, che in alcuni eventi l'uomo cessi di esser *persona*, e diventi *cosa:* vedrete allora l'industria del potente tutta rivolta a far sortire dalla folla delle combinazioni civili, quelle che la legge gli dà in suo favore.

Questa scoperta è il magico secreto, che cangia i cittadini in animali di servigio, che in mano del forte è la catena, con cui lega le azioni degl' incauti, e dei deboli. Questa è la ragione per cui in alcuni governi, che hanno tutta l'apparenza di libertà, la tirannìa sta nascosta, o s'introduce non prevista in qualche angolo negletto dal legislatore, in cui insensibilmente prende forza, e s'ingrandisce. Gli uomini mettono per lo più gli argini più sodi all' aperta tirannìa, ma non veggono l' insetto impercettibile, che li rode, ed apre una tanto più sicura, quanto più occulta strada al fiume inondatore.

§. XXI.

* *Pene dei nobili.*

Quali saranno dunque le pene dovute ai delitti dei nobili, i privilegj dei quali formano gran parte delle leggi delle nazioni? Io qui non esaminerò se questa distinzione ereditaria tra nobili e plebei sia utile in un governo, o necessaria nella monarchia; se egli è vero, che formi un potere intermedio, che limiti gli eccessi dei due estremi, o non piuttosto formi un

ceto,

ceto, che schiavo di se stesso, e di altrui, racchiude ogni circolazione di credito, e di speranza in uno strettissimo cerchio, simile a quelle feconde ed amene isolette, che spiccano negli arenosi e vasti deserti d'Arabia, e che, quando sia vero che la disuguaglianza sia inevitabile, o utile nelle società, sia vero altresì che ella debba consistere piuttosto nei ceti, che negli individui; fermarsi in una parte piuttosto, che circolare per tutto il corpo politico, perpetuarsi piuttosto, che nascere e distruggersi incessantemente. Io mi ristringerò alle sole pene dovute a questo rango, asserendo che esser debbono le medesime per il primo, e per l'ultimo cittadino. Ogni distinzione sia negli onori, sia nelle ricchezze, perchè sia legittima; suppone un'anteriore uguaglianza fondata sulle leggi, che considerano tutti i sudditi come egualmente dipendenti da esse. Si deve supporre che gli uomini, che hanno rinunziato al naturale loro dispotismo, abbiano detto: *che quegli più industrioso abbia maggiori onori, e la fama di lui risplenda ne' suoi successori; ma chi è più felice, o più onorato speri di più, ma non tema meno degli altri di violare quei patti, coi quali è sopra gli altri sollevato.* Egli è vero, che tali decreti non emana-

rono in una dieta del genere umano, ma tali decreti esistono negl'immobili rapporti delle cose; non distruggono quei vantaggi, che si suppongono prodotti dalla nobiltà, e ne impediscono gl'inconvenienti; rendono formidabili le leggi, chiudendo ogni strada all'impunità. A chi dicesse che la medesima pena data al nobile ed al plebeo non è realmente la stessa per la diversità dell'educazione, per l'infamia che spandesi su di un'illustre famiglia, risponderei, che la sensibilità del reo non è la misura delle pene, ma il pubblico danno, tanto maggiore, quanto è fatto da chi è più favorito; che l'uguaglianza delle pene non può essere che estrinseca, essendo realmente diversa in ciascun individuo; che l'infamia di una famiglia può esser tolta dal sovrano con dimostrazioni pubbliche di benevolenza all'innocente famiglia del reo. E chi non sa che le sensibili formalità tengon luogo di ragione al credulo ed ammiratore popolo? *

§. XXII.

Furti.

I Furti, che non hanno unito violenza, dovrebbero esser puniti con pena pecuniaria.

ria. Chi cerca d'arricchirsi dell'altrui, dovrebbe esser impoverito del proprio. Ma come questo non è per l'ordinario che il delitto della miseria, e della disperazione, il delitto di quella infelice parte di uomini, a cui il diritto di proprietà. (terribile, e forse non necessario diritto) non ha lasciato che una nuda esistenza. *

Ma come le pene pecuniarie accrescono il numero dei rei al di sopra di quello dei delitti, e che tolgono il pane agli innocenti, per toglierlo agli scelerati, la pena più opportuna * sarà quell'unica sorta di schiavitù che si possa chiamar giusta, cioè la schiavitù per un tempo delle opere, e della persona alla comune società, per risarcirla colla propria, e perfetta dipendenza, dell'ingiusto dispotismo usurpato sul patto sociale. Ma quando il furto sia misto di violenza, la pena dev'essere parimenti un misto di corporale, e di servile. Altri scrittori prima di me hanno dimostrato l'evidente disordine, che nasce dal non distinguere le pene dei furti violenti da quelle dei furti dolosi, facendo l'assurda equazione di una grossa somma di denaro colla vita di un uomo; ma non è mai superfluo il ripetere ciò che non è quasi mai stato eseguito. Le macchine politi-

che conservano più d'ogni altra il
concepito, e sono le più lente ad a
starne un nuovo. Questi sono delitti d
ferente natura, ed è certissimo anch
politica quell'assioma di matematica,
tra le quantità eterogenee vi è l'in
che le separa.

§. XXIII.

Infamia.

Le ingiurie personali e contrarie all'
re, cioè a quella giusta porzione di su
gi, che un cittadino ha diritto di esi
dagli altri, debbono essere punite coll
famia. Quest'infamia è un segno della
blica disapprovazione, che priva il rec
pubblici voti, della confidenza della pa
e di quella quasi fraternità, che la so
inspira. Ella non è in arbitrio della le
Bisogna dunque, che l'infamia della l
sia la stessa, che quella che nasce dai
porti delle cose, la stessa che la m
universale, o la particolare dipendente
sistemi particolari, legislatori delle vo
opinioni, e di quella tal nazione ch
spirano. Se l'una è differente dall'a
o la legge perde la pubblica venerazi

o l' idee della morale e della probità svaniscono ad onta delle declamazioni, che mai non resistono agli esempj. Chi dichiara infami, azioni per se indifferenti, sminuisce l'infamia delle azioni, che son veramente tali. Le pene d'infamia non debbono essere nè troppo frequenti, nè cadere sopra un gran numero di persone in una volta: non il primo, perchè gli effetti reali, e troppo frequenti delle cose d' opinione indeboliscono la forza dell'opinione medesima; non il secondo, perchè l' infamia di molti si risolve nell' infamia di nessuno.

** Le pene corporali e dolorose non devono darsi a quei delitti, che fondati sull' orgoglio, traggono dal dolore istesso gloria ed alimento, ai quali convengono il ridicolo e l' infamia, pene che frenano l'orgoglio dei fanatici coll' orgoglio degli spettatori, e dalla tenacità delle quali appena con lenti ed ostinati sforzi la verità stessa si libera. Così forze opponendo a forze, ed opinioni ad opinioni, il saggio legislatore rompa l'ammirazione e la sorpresa nel popolo cagionata da un falso principio, i ben dedotti conseguenti del quale sogliono valerne al volgo l'originaria assurdità **.

Ecco la maniera di non confondere i rapporti e la natura invariabile delle cose, che non essendo limitata dal tempo, ed operando incessantemente, confonde e svolge tutti i limitati regolamenti, che da lei si scostano. Non sono le sole arti di gusto e di piacere, che hanno per principio universale l'imitazione fedele della natura, ma la politica istessa, almeno la vera, e la durevole, è soggetta a questa massima generale, poichè ella non è altro, che l'arte di meglio dirigere, e di rendere cospiranti i sentimenti immutabili degli uomini.

§. XXIV.

Oziosi.

Chi turba la tranquillità pubblica, chi non ubbidisce alle leggi, cioè alle condizioni con cui gli uomini si soffrono scambievolmente, e si difendono, quegli dev' essere escluso dalla società, cioè dev' esser bandito. Questa è la ragione, per cui i saggi governi non soffrono, nel seno del travaglio e dell'industria, quel genere di ozio politico, confuso dagli austeri declamatori, coll' ozio delle ricchezze accumulate

late dall' industria ; ozio necessario ed utile a misura, che la società si dilata, e l'amministrazione si ristringe. Io chiamo ozio politico quello, che non contribuisce alla società nè col travaglio, nè colla ricchezza; che acquista senza giammai perdere ; che venerato dal volgo con stupida ammirazione ; risguardato dal saggio con isdegnosa compassione per gli esseri che ne sono la vittima ; che essendo privo di quello stimolo della vita attiva, che è la necessità di custodire o di aumentare i comodi della vita, lascia alle passioni di opinione, che non sono le meno forti, tutta la loro energia. Non è ozioso politicamente chi gode dei frutti dei vizj, o delle virtù dei proprj antenati, e vende per attuali piaceri il pane e l'esistenza alla industriosa povertà ; che esercita in pace la tacita guerra d' industria coll'opulenza, in vece dell'incerta e sanguinosa colla forza. Epperò non l'austera e limitata virtù di alcuni censori, ma le leggi debbono definire qual sia l' ozio da punirsi.

** Sembra che il bando dovrebbe esser dato a coloro, i quali, accusati di un atroce delitto, hanno una grande probabilità, ma non la certezza contro di loro di esser rei ; ma per ciò fare è necessario uno statuto

tuto il meno arbitrario, e il più preciso, che sia possibile, il quale condanni al bando chi ha messo la nazione nella fatale alternativa o di temerlo, o di offenderlo, lasciandogli però il sacro diritto di provare l'innocenza sua. Maggiori dovrebbon essere i motivi contro un nazionale, che contro un forestiere, contro un incolpato per la prima volta, che contro chi lo fu più volte **.

§. XXV.

Bando e confische.

Ma chi è bandito ed escluso per sempre dalla società, di cui era membro, dev'egli esser privato de' suoi beni? Una tal questione è suscettibile di differenti aspetti. Il perdere i beni è una pena maggiore di quella del bando; vi debbono adunque essere alcuni casi, in cui, proporzionatamente ai delitti, vi sia la perdita di tutto, o di parte de' beni, ed alcuni no. La perdita del tutto sarà quando il bando intimato dalla legge sia tale, che annienti tutti i rapporti che sono tra la società ed un cittadino delinquente; allora muore il cittadino, e resta l'uomo; e rispetto al corpo po-

politico deve produrre lo stesso effetto, che la morte naturale. Parrebbe dunque che i beni tolti al reo dovessero toccare ai legittimi successori piuttosto che al principe, poichè la morte ed un tal bando sono lo stesso riguardo al corpo politico. Ma non è per questa sottigliezza, che oso disapprovare le confische dei beni. Se alcuni hanno sostenuto, che le confische sieno state un freno alle vendette ed alle prepotenze private, non riflettono, che quantunque le pene producano un bene non però sono sempre giuste, perchè per esser tali debbono esser necessarie, ed un' utile ingiustizia non può esser tollerata da quel legislatore, che vuol chiudere tutte le porte alla vigilante tirannia, che lusinga col bene momentaneo, e colla felicità di alcuni illustri, sprezzando l'esterminio futuro, e le lagrime d'infiniti oscuri. Le confische mettono un prezzo sulle teste dei deboli, fanno soffrire all'innocente la pena del reo, pongono gl'innocenti medesimi nella disperata necessità di commettere i delitti. Qual più tristo spettacolo, che una famiglia strascinata all'infamia ed alla miseria dai delitti di un capo, alla quale la sommissione ordinata dalle leggi impedirebbe il prevenirli, quand'anche vi fossero i mezzi per farlo!

§. XXVI.

§. XXVI.

Dello spirito di famiglia.

QUeste funeste ed autorizzate ingiustizie furono approvate dagli uomini anche i più illuminati, ed esercitate dalle repubbliche più libere, per aver considerato piuttosto la società come un'unione di famiglie, che come un'unione di uomini. Vi siano centomila uomini, o sia ventimila famiglie, ciascuna delle quali è composta di cinque persone, compresovi il capo, che la rappresenta: se l'associazione è fatta per le famiglie, vi saranno ventimila uomini e ottantamila schiavi: se l'associazione è di uomini, vi saranno centomila cittadini e nessuno schiavo. Nel primo caso vi sarà una repubblica e ventimila piccole monarchie, che la compongono; nel secondo lo spirito repubblicano non solo spirerà nelle piazze, e nelle adunanze della nazione, ma anche nelle domestiche mura, dove sta gran parte della felicità o della miseria degli uomini. Nel primo caso, come le leggi, ed i costumi sono l'effetto dei sentimenti abituali dei membri della repubblica, o sia dei capi della famiglia,

lo

lo spirito monarchico s'introdurrà a poco a poco nella repubblica medesima; e i di lui effetti saranno frenati soltanto dagl'interessi opposti di ciascuno, ma non già da un sentimento spirante libertà ed uguaglianza. Lo spirito di famiglia è uno spirito di dettaglio, e limitato ai piccoli fatti. Lo spirito regolatore delle repubbliche, padrone dei principj generali, vede i fatti, e li condensa nelle classi principali ed importanti al bene della maggior parte. Nella repubblica di famiglie i figlj rimangono nella podestà del capo finchè vive, e sono costretti ad aspettare dalla di lui morte un'esistenza dipendente dalle sole leggi. Avvezzi a piegare, ed a temere nell'età più verde e vigorosa, quando i sentimenti son meno modificati da quel timore di esperienza, che chiamasi moderazione, come resisteranno essi agli ostacoli, che il vizio sempre oppone alla virtù nella languida e cadente età, in cui anche la disperazione di vederne i frutti si oppone ai vigorosi cambiamenti?

Quando la repubblica è di uomini, la famiglia non è una subordinazione di comando, ma di contratto, e i figli, quando l'età li trae dalla dipendenza di natura, che è quella della debolezza, e del bisogno

di educazione, e di difesa, diventano liberi membri della città, e si assoggettano al capo di famiglia per parteciparne i vantaggj, come gli uomini liberi nella grande società. Nel primo caso i figlj, cioè la più gran parte, e la più utile della nazione sono alla discrezione dei padri; nel secondo non sussiste altro legame comandato, che quel sacro ed inviolabile di somministrarci reciprocamente i necessarj soccorsi, e quello della gratitudine per i beneficj ricevuti, il quale non è tanto distrutto dalla malizia del cuore umano, quanto da una mal intesa soggezione voluta dalle leggi.

Tali contraddizioni fra le leggi di famiglia, e le fondamentali della repubblica, sono una feconda sorgente di altre contraddizioni fra la morale domestica e la pubblica, epperò fanno nascere un perpetuo conflitto nell'animo di ciascun uomo. La prima inspira soggezione e timore; la seconda coraggio e libertà; quella insegna a restringere la beneficenza ad un piccol numero di persone senza spontanea scelta, questa a stenderla ad ogni classe di uomini; quella comanda un continuo sacrificio di se stesso a un idolo vano, che si chiama *bene di famiglia*, che spesse volte non è il bene d'alcuno, che la compone; questa

sta insegna di servire ai propri vantaggi, senza offendere le leggi, o eccita ad immolarsi alla patria col premio del fanatismo, che previene l'azione. Tali contrasti fanno, che gli uomini si sdegnino a seguire la virtù, che trovano inviluppata e confusa, e in quella lontananza, che nasce dall'oscurità degli oggetti sì fisici, che morali. Quante volte un uomo, rivolgendosi alle sue azioni passate, resta attonito di trovarsi mal onesto! A misura che la società si moltiplica, ciascun membro diviene più piccola parte del tutto, ed il sentimento repubblicano si sminuisce proporzionalmente, se cura non è delle leggi di rinforzarlo. Le società hanno come i corpi umani i loro limiti circonscritti, al di là de' quali crescendo, l'economia ne è necessariamente disturbata. Sembra, che la massa di uno stato debba essere in ragione inversa della sensibilità di chi lo compone, altrimenti crescendo l'una, e l'altra, le buone leggi troverebbono nel prevenire i delitti un ostacolo nel bene medesimo, che hanno prodotto. Una repubblica troppo vasta non si salva dal dispotismo, che col sottodividersi e unirsi in tante repubbliche federative. Ma come ottener questo? da un dittatore dispotico, che abbia il coraggio di Silla, e

tan-

tanto genio d'edificare, quant'egli n
per distruggere. Un tal uomo se sar
bizioso, la gloria di tutti i secoli lo
ta; se sarà filosofo, le benedizioni d
cittadini lo consoleranno della perdit
autorità, quando pure non divenisse
ferente alla loro ingratitudine. A n
che i sentimenti, che ci uniscono all
zione, s'indeboliscono, si rinforzano
timenti per gli oggetti, che ci circon
epperò sotto il dispotismo più forte
amicizie sono più durevoli, e le virtù
pre mediocri di famiglia sono le più
muni, o piuttosto le sole. Da ciò pu
scuno vedere quanto fossero limitate le
della più parte dei legislatori.

§. XXVII.

Dolcezza delle pene.

MA il corso delle mie idee mi ha
sportato fuori del mio soggetto, al ris
ramento del quale debbo affrettarmi.
dei più gran freni dei delitti non è la
deltà delle pene, ma l'infallibilità di
e per conseguenza la vigilanza de' mag
ti, e quella severità di un giudice in
xabile, che per essere un'utile virtù,
esse

essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo, benchè moderato, farà sempre una maggiore impressione, che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell'impunità; perchè i mali, anche minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi umani, e la speranza, dono celeste, che sovente ci tien luogo di tutto, ne allontana sempre l'idea de' maggiori, massimamente quando l'impunità, che l'avarizia e la debolezza spesso accordano, ne aumenti la forza. L'atrocità stessa della pena fa, che si ardisca tanto di più per ischivarla, quanto è grande il male, a cui si va incontro; fa chè si commettono più delitti, per fuggir la pena di un solo. I paesi e i tempi dei più atroci supplizj, furon sempre quelli delle più sanguinose ed inumane azioni, poichè il medesimo spirito di ferocia, che guidava la mano del legislatore, reggeva quella del parricida e del sicario: sul trono dettava leggi di ferro ad anime atroci di schiavi che ubbidivano: nella privata oscurità stimolava ad immolare i tiranni per crearne dei nuovi.

A misura che i supplicj diventano più crudeli, gli animi umani, che come i fluidi si mettono sempre a livello cogli oggetti,

che li circondano, s'incalliscono, e l
sempre viva delle passioni, fa che
cent'anni di crudeli supplizj, la ruot
venti tanto, quanto prima la prigi
Perchè una pena ottenga il suo eff
basta che il male della pena ecceda il
che nasce dal delitto, e in questo ec
di male dev'essere calcolata l'infalli
della pena, e la perdita del bene, c
delitto produrrebbe: tutto il di più è
que superfluo, epperciò tirannico. Gl
mini si regolano per la ripetuta azion
mali, che conoscono, e non su quelli,
ignorano. Si facciano due nazioni, in
delle quali nella scala delle pene prc
zionata alla scala dei delitti, la pena r
giore sia la schiavitù perpetua, e nell'
la ruota: io dico, che la prima avrà t
timore della sua maggior pena, quant
seconda; e se vi è una ragione di tras
tar nella prima le pene maggiori della
conda, l'istessa ragione servirebbe per
crescere le pene di quest'ultima, passa
insensibilmente dalla ruota ai tormenti
lenti, e più studiati, e sino agli ultimi
finamenti della scienza troppo conosci
dai tiranni.

Due altre funeste conseguenze deriv
dalla crudeltà delle pene, contrarie al f
me

medesimo di prevenire i delitti. La prima è, che non è sì facile il serbare la proporzione essenziale tra il delitto e la pena, perchè quantunque un'industriosa crudeltà ne abbia variate moltissime le specie, pure non possono oltrepassare quell'ultima forza, a cui è limitata l'organizzazione e la sensibilità umana. Giunto che si sia a questo estremo, non si troverebbe ai delitti più dannosi, e più atroci pena maggiore corrispondente, come sarebbe d'uopo per prevenirli. L'altra conseguenza è, che l'impunità stessa nasce dall'atrocità dei supplicj. Gli uomini sono racchiusi fra certi limiti sì nel bene, che nel male; ed uno spettacolo troppo atroce per l'umanità, non può essere che un passeggiero furore, ma non mai un sistema costante, quali debbono essere le leggi; che se veramente son crudeli, o si cangiano, o l'impunità fatale nasce dalle leggi medesime.

Chi nel leggere le storie non si raccapriccia d'orrore pe' barbari ed inutili tormenti, che da uomini, che si chiamavano savj, furono con freddo animo inventati ed eseguiti? Chi può non sentirsi fremere tutta la parte la più sensibile nel vedere migliaja d'infelici, che la miseria o voluta o tollerata dalle leggi, che hanno sempre

favorito i pochi ed oltraggiato i mo
trasse ad un disperato ritorno nel p
stato di natura, o accusati di delitti
possibili, e fabbricati dalla timida ignc
za, o rei non d'altro, che di esser fe
ai propri principj, da uomini dotati
medesimi sensi, e per conseguenza c
medesime passioni, con meditate formal
e con lente torture lacerati, giocondo s
tacolo di una fanatica moltitudine?

§. XXVIII.

Della pena di morte.

Questa inutile prodigalità di suppli
che non ha mai resi migliori gli
mini, mi ha spinto ad esaminare se la m
te sia veramente utile e giusta in un
verno bene organizzato. Qual può ess
il diritto, che si attribuiscono gli uom
di trucidare i loro simili? Non certame
quello, da cui risulta la sovranità e le leg
Esse non sono che una somma di mini
porzioni della privata libertà di ciascu
esse rappresentano la volontà generale, c
è l'aggregato delle particolari. Chi è n
colui, che abbia voluto lasciare ad al
uomini l'arbitrio di ucciderlo? Come n

nel

nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni; la vita? E se ciò fu fatto, come si accorda un tal principio coll'altro, che l'uomo non è padrone di uccidersi, e doveva esserlo, se ha potuto dare altrui questo diritto, o alla società intera?

Non è dunque la pena di morte un *diritto*, ~~mentre ho dimostrato~~, che tale essere non può; ma è una guerra della nazione con un cittadino, perchè giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere: ma se dimostrerò non essere la morte nè utile, nè necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità.

La morte di un cittadino non può credersi necessaria, che per due motivi: il primo, quando anche privo di libertà egli abbia ancora tali relazioni, e tal potenza, che interessi la sicurezza della nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita. La morte di qualche cittadino divien dunque necessaria quando la nazione ricupera o perde la sua libertà, o nel tempo dell'anarchia, quando i disordini stessi tengon luogo di leggi; ma durante il tranquillo regno delle leggi, in una forma di governo, per la quale i voti della

nazione siano riuniti, ben munita
fuori, e al di dentro dalla forza, e
opinione forse più efficace della forza
desima, dove il comando non è che p
il vero sovrano, dove le ricchezze
prano piaceri, e non autorità, io non
go necessità alcuna di distruggere un
tadino, se non quando la di lui morte
se il vero ed unico freno per distog
gli altri dal commettere delitti, secc
motivo per cui può credersi giusta e ne
saria la pena di morte.

Quando la sperienza di tutti i sec
nei quali l'ultimo supplicio non ha
distolti gli uomini determinati dall'of
dere la società, quando l'esempio dei
tadini Romani, e vent'anni di regno
Imperatrice Elisabetta di Moscovia,
quali diede ai padri dei popoli quest'
stre esempio, che equivale almeno a m
conquiste comprate col sangue dei
della patria, non persuadessero gli uom
a cui il linguaggio della ragione è sem
sospetto, ed efficace quello dell'autori
basta consultare la natura dell'uomo
sentire la verità della mia asserzione.

Non è l'intensione della pena, che
maggior effetto sull'animo umano, ma
estensione di essa, perchè la nostra se
bil

bilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime, ma replicate impressioni, che da un forte, ma passaggiero movimento. L'impero dell'abitudine è universale sopra ogni essere che sente, e come l'uomo parla e cammina, e procacciasi i suoi bisogni col di lei ajuto, così le idee morali non si stampano nella mente, che per durevoli ed iterate percosse. Non è il terribile, ma passeggiero spettacolo della morte di uno scelerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella società, che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti. Quell'efficace, perchè spessissimo ripetuto ritorno sopra di noi medesimi: *io stesso sarò ridotto a così lunga e misera condizione, se commetterò simili misfatti*, è assai più possente, che non l'idea della morte, che gli uomini veggon sempre in una oscura lontananza.

La pena di morte fa un'impressione, che colla sua forza non supplisce alla pronta dimenticanza naturale all'uomo, anche nelle cose più essenziali, ed accelerata dalle passioni. Regola generale: le passioni violente sorprendono gli uomini, ma non per lungo tempo, e però sono atte a

fare quelle rivoluzioni, che di uomini muni ne fanno o dei Persiani o dei L demoni; ma in un libero e tranquillo verno le impressioni debbono essere frequenti, che forti.

La pena di morte diviene uno spetta per la maggior parte, ed un oggetto compassione mista di sdegno per alcu ambidue questi sentimenti occupano pi animo degli spettatori, che non il salut terrore, che la legge pretende inspirar Ma nelle pene moderate e continue il s timento dominante è l'ultimo, perchè il solo. Il limite che fissar dovrebbe il gislatore al rigore delle pene, sembra c sistere nel sentimento di compassion quando comincia a prevalere su di o altro nell'animo degli spettatori d'un s plicio più fatto per essi che per il reo.

Perchè una pena sia giusta non d avere che quei soli gradi d'intensione, c bastano a rimuovere gli uomini dai deli ora non vi è alcuno che riflettendovi sc gliere possa la totale, e perpetua perdi della propria libertà per quanto avanta gioso possa essere un delitto: dunque l'i tensione della pena di schiavitù perpetu sostituita alla pena di morte, ha ciò c basta per rimuovere qualunque animo d

ter-

terminato; aggiungo, che ha di più: moltissimi risguardano la morte con viso tranquillo e fermo; chi per fanatismo, chi per vanità, che quasi sempre accompagna l'uomo al di là della tomba; chi per un ultimo è disperato tentativo o di non vivere, o di sortir di miseria; ma nè il fanatismo, nè la vanità stanno fra i ceppi o le catene, sotto il bastone, sotto il giogo, in una gabbia di ferro, e il disperato non finisce i suoi mali, ma lì comincia. L'animo nostro resiste più alla violenza ed agli estremi, ma passeggieri dolori, che al tempo, ed all'incessante noja, perchè egli può, per dir così, condensar tutto se stesso per un momento per respingere i primi, ma la vigorosa di lui elasticità non basta a resistere alla lunga è ripetuta azione dei secondi. Colla pena di morte ogni esempio che si dà alla nazione, suppone un delitto; nella pena di schiavitù perpetua, un sol delitto dà moltissimi e durevoli esempj, e se egli è importante che gli uomini veggano spesso il poter delle leggi, le pene di morte non debbono essere molto distanti fra di loro: dunque suppongono la frequenza dei delitti, dunque perchè questo supplicio sia utile, bisogna che non faccia sugli uomini tutta l'impres-

pressione che far dovrebbe, cioè che sia u
e non utile nel medesimo tempo. Chi dice
che la schiavitù perpetua è dolorosa qua
la morte, epperciò egualmente crudele,
risponderò, che sommando tutti i momme
infelici della schiavitù, lo sarà forse anche
più, ma questi sono stesi sopra tutta
vita, e quella esercita tutta la sua fo
in un momento, ed è questo il vantag
della pena di schiavitù, che spaventa
chi la vede, che chi la soffre; perchè
primo considera tutta la somma dei m
menti infelici, ed il secondo è dall' inf
licità del momento presente distratto da
la futura. Tutti i mali s' ingrandiscono ne
immaginazione, e chi soffre trova delle r
sorse e delle consolazioni non conosciute
e non credute dagli spettatori, che costi
tuiscono la propria sensibilità all' animo ir
callito dell' infelice *.

Ecco presso a poco il ragionamento, ch
fa un ladro o un assassino, i quali ~~non~~
~~hanno altro contrappeso~~ per non violare le
leggi, che la forca, o la ruota. So che le
sviluppare i sentimenti del proprio animo
è un' arte, che s' apprende coll' educazione:
ma perchè un ladro non renderebbe bene
i suoi principj, non perciò essi agiscon me-
no. *Quali sono queste leggi, ch' io debbo ri-*

sfet-

spettare, che lasciano un così grande intervallo tra me e il ricco! Egli mi nega un soldo, che gli cerco, e si scusa col comandarmi un travaglio, che non conosce. Chi ha fatte queste leggi? Uomini ricchi e potenti, che non si sono mai degnati visitare le squallide capanne del povero, che non hanno mai diviso un ammuffito pane fra le innocenti grida degli affamati figliuoli, e le lagrime della moglie. Rompiamo questi legami fatali alla maggior parte, ed utili ad alcuni pochi ed indolenti tiranni; attacchiamo l'ingiustizia nella sua sorgente. Ritornerò nel mio stato d'indipendenza naturale, vivrò libero e felice per qualche tempo coi frutti del mio coraggio, e della mia industria; verrà forse il giorno del dolore, e del pentimento: ma sarà breve questo tempo, ed avrò un giorno di stento per molti anni di libertà e di piaceri. Re di un piccol numero, correggerò gli errori della fortuna, e vedrò questi tiranni impallidire e palpitare alla presenza di colui, che con un insultante fasto posponevano ai loro cavalli, ai loro cani. Allora la religione si affaccia alla mente dello scelerato, che abusa di tutto, e presentandogli un facile pentimento, ed una quasi certezza di eterna felicità, diminuisce di molto l'orrore di quell' ultima tragedia!

Ma

Ma colui, che si vede avanti agli oc
un gran numero d'anni, o anche tutto
corso della vita, che passerebbe nella sch
vitù, e nel dolore, in faccia ai suoi co
cittadini, co' quali vive libero e sociabil
schiavo di quelle leggi, dalle quali era pr
tetto, fa un utile paragone di tutto c
coll' incertezza dell' esito de' suoi delitt
colla brevità del tempo, di cui ne godre
be i frutti. L'esempio continuo di quell
che attualmente vede vittime della propr
inavvedutezza, gli fa una impressione a
sai più forte, che non lo spettacolo di u
supplicio, che lo indurisce più che non l
corregge.

Non è utile la pena di morte per l'e
sempio di atrocità, che dà agli uomini
Se le passioni, o la necessità della guerr
hanno insegnato a spargere il sangue uma
no, le leggi moderatrici della condotta de
gli uomini non dovrebbono aumentare i
fiero esempio tanto più funesto, quanto l
morte legale è data con istudio e con for
malità. Parmi un assurdo, che le leggi ch
sono l'espressione della pubblica volontà
che detestano e puniscono l'omicidio, ne
commettano uso esse medesime, e per al-
lontanare i cittadini dall' assassinio, ordi-
nino un pubblico assassinio. Quali sono le

vere, e le più utili leggi? Quei patti, e quelle condizioni, che tutti vorrebbero osservare e proporre, mentre tace la voce sempre ascoltata dell'interesse privato, o si combina con quella del pubblico. Quali sono i sentimenti di ciascuno sulla pena di morte? Leggiamoli negli atti d'indegnazione, e di disprezzo, con cui ciascuno guarda il carnefice, che è pure un innocente esecutore della pubblica volontà, un buon cittadino che contribuisce al ben pubblico, lo stromento necessario alla pubblica sicurezza al di dentro, come i valorosi soldati al di fuori. Qual è dunque l'origine di questa contraddizione? e perchè è indelebile negli uomini questo sentimento ad onta della ragione? Perchè gli uomini, nel più secreto dei loro animi, parte che più di ogni altra conserva ancor la forma originale della vecchia natura, hanno sempre creduto non essere la vita propria in potestà di alcuno, fuori che della necessità, che col suo scettro di ferro regge l'universo.

Che debbon pensare gli uomini nel vedere i savj magistrati, e i gravi sacerdoti della giustizia, che con ~~indifferente tranquillità~~ fanno strascinare con lento apparato un reo alla morte, e mentre un mi-

se-

sero spasima nelle ultime angosce aspett
do il colpo fatale, passa il giudice con
sensibile freddezza, e fors'anche con
greta compiacenza della propria autorità
gustare i comodi e i piaceri della vit
Ah! diranno essi: *queste leggi non sono*
i pretesti della forza, e le meditate e cru
formalità della giustizia, non sono che un l
guaggio di convenzione per immolarci con m
giore sicurezza, come vittime destinate in
crificio all'idolo insaziabile del dispotismo.

L'assassinio, che ci vien predicato come
terribile misfatto, lo veggiamo pure senza
pugnanza, e senza furore adoperato. Prev
ghiamoci dell'esempio. Ci pareva la morte vi
lenta una scena terribile nelle descrizioni c
ci venivan fatte, ma la veggiamo affare
un momento. Quanto lo sarà meno in chi n
aspettandola, ne risparmia quasi tutto ciò c
ha di doloroso! Tali sono i funesti paral
gismi, che se non con chiarezza, confus
mente almeno, fanno gli uomini dispos
a' delitti, ne' quali, come abbiam veduto
l'abuso della religione può più che la r
ligione medesima.

Se mi si opponesse l'esempio di qua
tutti i secoli, e di quasi tutte le nazioni
che hanno data pena di morte ad alcu
delitti, io risponderò, che egli si annient

in

in faccia alla verità, contro della quale non vi ha prescrizione; che la storia degli uomini ci dà l'idea d'un immenso pelago di errori, fra i quali poche e confuse, e a grandi intervalli distanti verità sopranuotano. Gli umani sacrificj furon comuni a quasi tutte le nazioni, e chi oserà scusarli? Che alcune poche società, e per poco tempo solamente si sieno astenute dal dare la morte, ciò mi è piuttosto favorevole che contrario, perchè ciò è conforme alla fortuna delle grandi verità, la durata delle quali non è che un lampo in paragone della lunga e tenebrosa notte, che involge gli uomini. Non è ancor giunta l'epoca fortunata, in cui la verità, come finora l'errore, appartenga al più gran numero, e da questa legge universale non ne sono andate esenti finora, che le sole verità che la Sapienza infinita ha voluto dividere dalle altre col rivelarle.

La voce di un filosofo è troppo debole contro i tumulti e le grida di tanti che son guidati dalla cieca consuetudine, ma i pochi saggj che sono sparsi sulla faccia della terra, mi faranno eco nell'intimo de' loro cuori; e se la verità potesse fra gl'infiniti ostacoli che l'allontanano da un monarca, malgrado suo giungere fino al

suo

suo trono, sappia, che ella vi arriva voti segreti di tutti gli uomini; sappi che tacerà in faccia a lui la sanguinosa ma dei conquistatori, e che la giusta sterità gli assegna il primo luogo fra i cifici trofei dei Titi, degli Antonini, dei Trajani.

Felice l'umanità, se per la prima vo le si dettassero leggi, ora che veggia riposti sui troni d'Europa monarchi be fici, animatori delle pacifiche virtù, de scienze, delle arti, padri de' loro popo cittadini coronati, l'aumento dell'autor de' quali forma la felicità de' sudditi, p chè toglie quell'intermediario dispotism più crudele, perchè men sicuro, da venivano soffocati i voti sempre sinceri popolo, e sempre fausti quando posson gi gere al trono! Se essi, dico, lascian s sistere le antiche leggi, ciò nasce da difficoltà infinita di togliere dagli errori venerata ruggine di molti secoli; ciò è motivo per i cittadini illuminati di desi rare con maggior ardore il continuo acc scimento della loro autorità.

§. XXIX.

§. XXIX.

Della cattura.

UN errore non meno comune, che contrario al fine sociale, che è l'opinione della propria sicurezza, è il lasciare arbitro il magistrato esecutore delle leggi, di imprigionare un cittadino, di togliere la libertà ad un nemico per frivoli pretesti, e il lasciare impunito un amico ad onta degli indizj più forti di reità. La prigionia è una pena, che per necessità deve, a differenza d'ogni altra, precedere la dichiarazione del delitto, ma questo carattere distintivo non le toglie l'altro essenziale, cioè, che la sola legge determini i casi, nei quali un uomo è degno di pena. La legge adunque accennerà gl'indizj di un delitto, che meritano la custodia del reo, che lo assoggettano ad un esame, e ad una pena. La pubblica fama, la fuga, la stragiudiciale confessione, quella d'un compagno del delitto, le minaccie e la costante inimicizia con l'offeso, il corpo del delitto, e simili indizj sono prove bastanti per catturare un cittadino; ma queste prove devono stabilirsi dalla legge, e

non da' giudici , i decreti de' quali
sempre opposti alla libertà politica , q
do non sieno proposizioni particolari di
massima generale esistente nel pubblicc
dice . A misura che le pene saranno
derate, che sarà tolto lo squallore e l
me dalle carceri, che la compassione
umanità penetreranno le porte ferrate
comanderanno agli inesorabili ed indu
ministri della giustizia, le leggi potra
contentarsi d'indizj sempre più deboli
catturare. Un uomo accusato di un de
to, carcerato ed assoluto , non dovrel
portar seco nota alcuna d'infamia. Qua
Romani accusati di gravissimi delitti, t
vati poi innocenti, furono dal popolo
veriti, e di magistrature onorati! Ma p
qual ragione è così diverso ai tempi nos
l'esito d'un innocente? Perchè sembr
che nel presente sistema criminale, sec
do l'opinione degli uomini, prevalga l'id
della forza e della prepotenza , a que
della giustizia ; perchè si gettano confi
nella stessa caverna gli accusati, e i co
vinti ; perchè la prigione è piuttosto
supplicio, che una custodia del reo **,
perchè la forza interna tutrice delle leg
è separata dalla esterna difenditrice d
trono e della nazione , quando unite d

vreb-

rebbon essere. Così la prima sarebbe per mezzo del comune appoggio delle leggi combinata colla facoltà giudicativa, ma non dipendente da quella con immediata podestà; e la gloria, che accompagna la pompa ed il fasto di un corpo militare, toglierebbe l'infamia, la quale è più attaccata al modo che alla cosa, come tutt'i popolari sentimenti, ed è provato dall'essere le prigionie militari nella comune opinione non così infamanti come le forensi **. Durano ancora nel popolo, ne' costumi e nelle leggi, sempre di più di un secolo inferiori in bontà ai lumi attuali di una nazione, durano ancora le barbare impressioni, e le feroci idee dei settentrionali cacciatori padri nostri.

Alcuni hanno sostenuto, che in qualunque luogo commettasi un delitto, cioè un'azione contraria alle leggi, possa essere punito; quasi che il carattere di suddito fosse indelebile, cioè sinonimo, anzi peggiore di quello di schiavo; quasi che uno potesse esser suddito di un dominio, ed abitare in un altro, e che le di lui azioni potessero senza contraddizione esser subordinate a due sovrani, e a due codici soventi contraddittorj. Alcuni credono parimente, che un'azione crudele, fatta per

esempio a Costantiopoli, possa esser pu
a Parigi, per l'astratta ragione, che
offende l'umanità merita di avere tut
umanità inimica, e l'esecrazione univ
le; quasichè i giudici vindici fossero
sensibilità degli uomini, e non piut
dei patti che li legano tra di loro. Il
go della pena è il luogo del delitto,
chè ivi solamente, e non altrove, gli
mini sono sforzati di offendere un pri
per prevenire l'offesa pubblica. Uno sc
rato, ma che non ha rotti i patti di
società, di cui non era membro, può
sere temuto, epperò dalla forza superi
della società esiliato ed escluso, ma
punito colle formalità delle leggi vin
dei patti, non della malizia intrinseca
le azioni.

Sogliono i rei di delitti più leggieri
ser puniti o nell'oscurità di una prigio
o mandati a dar esempio con una lonta
epperò quasi inutile schiavitù, a nazion
che non hanno offeso. Se gli uomini n
s'inducono in un momento a commett
i più gravi delitti, la pubblica pena di
gran misfatto sarà considerata dalla ma
gior parte come straniera ed impossibile
accaderle; ma la pubblica pena di deli
più leggieri, ed a' quali l'animo è più
cino

cino, farà un' impressione, che distogliendolo da questi, l'allontana vieppiù da quelli. Le pene non devono solamente esser proporzionate fra loro ed ai delitti nella forza, ma anche nel modo d' infliggerle. Alcuni liberano dalla pena di un piccolo delitto quando la parte offesa lo perdoni, atto conforme alla beneficenza ed all' umanità, ma contrario al ben pubblico, quasi che un cittadino privato potesse egualmente togliere colla sua remissione la necessità dell' esempio, come può condonare il risarcimento dell' offesa. Il diritto di far punire non è di un solo, ma di tutti i cittadini o del sovrano. Egli non può che rinunziare alla sua porzione di diritto, ma non annullare quella degli altri.

§. XXX.

Processi e prescrizioni.

Conosciute le prove, e calcolata la certezza del delitto, è necessario concedere al reo il tempo, e mezzi opportuni per giustificarsi; ma tempo così breve, che non pregindichi alla prontezza della pena, che abbiamo veduto essere uno de' principali freni de' delitti. Un mal inteso amore dell'

umanità sembra contrario a questa br
di tempo, ma svanità ogni dubbio, s
rifletta, che i pericoli dell'innocenza
scono coi difetti della legislazione.

Ma le leggi devono fissare un certo
zio di tempo sì alla difesa del reo,
alle prove de' delitti, e il giudice diver
be legislatore, se egli dovesse decider
tempo necessario per provare un deli
Parimente quei delitti atroci, dei q
lunga resta la memoria negli uomini, q
do sieno provati, non meritano alcuna
scrizione in favore del reo, che si è
tratto colla fuga; ma i delitti minori
oscuri devono togliere colla prescrizion
incertezza della sorte di un cittadino, p
chè l'oscurità, in cui sono stati involti
lungo tempo i delitti, toglie l'esem
dell'impunità; rimane intanto il potere
reo di divenir migliore. Mi basta accen
questi principj, perchè non può fissarsi
limite preciso, che per una data legisla
ne e nelle date circostanze di una socie
aggiungerò solamente, che provata l'util
delle pene moderate in una nazione,
leggi, che in proporzione dei delitti s
mano o accrescono il tempo della presc
zione, o il tempo delle prove, forman
così della carcere medesima, o del volo

ta-

tario esilio una parte di pena, somministreranno una facile divisione di poche pene dolci per un gran numero di delitti.

Ma questi tempi non cresceranno nell' esatta proporzione dell' atrocità de' delitti, poichè la probabilità dei delitti è in ragione inversa della loro atrocità. Dovrà dunque scemarsi il tempo dell' esame, e crescere quello della prescrizione; il che parrebbe una contraddizione di quanto dissi, cioè, che possono darsi pene eguali a delitti diseguali, valutando il tempo della carcere, o della prescrizione, precedenti la sentenza, come una pena. Per ispiegare al lettore la mia idea, distinguo due classi di delitti: la prima è quella dei delitti atroci, e questa comincia dall' omicidio, e comprende tutte le ulteriori sceleraggini: la seconda è quella dei delitti minori. Questa distinzione ha il suo fondamento nella natura umana. La sicurezza della propria vita è un diritto di natura, la sicurezza dei beni è un diritto di società. Il numero de' motivi, che spingon gli uomini oltre il naturale sentimento di pietà, è di gran lunga minore al numero de' motivi, che per la naturale avidità di esser felici gli spingono a violare un diritto, che non trovano ne' loro cuori, ma nelle

convenzioni della società. La massima
ferenza di probabilità di queste due c
esige che si regolino con diversi princ
nei delitti più atroci, perchè più rari,
ve scemarsi il tempo dell'esame per l
crescimento della probabilità dell'inno
za del reo, e deve crescere il tempo d
prescrizione, perchè dalla definitiva
tenza dell'innocenza o reità di un u
dipende il toglière la lusinga dell'impu
tà, di cui il danno cresce coll'atrocità
delitto: ma nei delitti minori scema
la probabilità dell'innocenza del reo, d
crescere il tempo dell'esame, e scema
il danno dell'impunità, deve diminuirs
tempo della prescrizione. Una tal dis
zione di delitti in due classi non dovre
ammettersi, se altrettanto scemasse il d
no dell'impunità, quanto cresce la pro
bilità del delitto. * Riflettasi, che un
cusato, di cui non consti nè l'innocen
nè la reità, benchè liberato per manca
di prove, può soggiacere per il medesi
delitto a nuova cattura, e a nuovi esa
se emanano nuovi indizj indicati dalla l
ge, finchè non passi il tempo della p
scrizione fissata al suo delitto. Tale è
meno il temperamento, che sembrami
postuno per difendere e la sicurezza, e
li-

libertà de' sudditi, essendo troppo facile, che l'una non sia favorita a spese dell'altra, cosicchè questi due beni, che formano l'inalienabile ed ugual patrimonio di ogni cittadino, non siano protetti, e custoditi l'uno dall'aperto o mascherato dispotismo, l'altro dalla turbolenta popolare anarchia.

§. XXXI.

Delitti di prova difficile.

IN vista di questi principi strano parrà a chi non riflette, che la ragione non è quasi mai stata la legislatrice delle nazioni, che i delitti o più atroci, o più oscuri e chimerici, cioè quelli, de' quali l'improbabilità è maggiore, sieno provati dalle conghietture, e dalle prove più deboli ed equivoche; quasi che le leggi ed il giudice abbiano interesse non di cercare la verità, ma di provare il delitto; quasichè di condannare un innocente non vi sia un tanto maggior pericolo, quanto la probabilità dell'innocenza supera la probabilità del reato. Manca nella maggior parte degli uomini quel vigore necessario egualmente per i grandi delitti, che per le grandi virtù, per

per cui pare, [che gli uni vadan sem
contemporanei colle altre in quelle nazio
che più si sostengono per l'attività del
verno, e delle passioni cospiranti al pu
blico bene, che per la massa loro o la
stante bontà delle leggi. In queste le p
sioni indebolite sembran più atte a ma
tenere, che a migliorare la forma di
verno. Da ciò si cava una conseguen
importante, che non sempre in una naz
ne i grandi delitti provano il suo depe
mento.

Vi sono alcuni delitti, che sono nel m
desimo tempo frequenti nella società,
difficili a provarsi, e in questi la difficol
della prova tien luogo della probabili
dell' innocenza, ed il danno dell' impuni
essendo tanto meno valutabile, quanto
frequenza di questi delitti dipende da pri
cipj diversi, dal pericolo dell' impunità,
tempo dell' esame, e il tempo della pr
scrizione devono diminuirsi egualmente
Eppure gli adulterj, la greca libidine, c
sono delitti di difficile prova, sono quell
che secondo i principj ricevuti ammetto
le tiranniche presunzioni, le *quasi-prov*
le *semi-prove* (quasi che un uomo potes
essere *semi-innocente*, o *semi-reo*, cioè *sem*
punibile, o *semi-assolvile*) dove la tortu

eser-

esercita il crudele suo impero nella persona dell'accusato, nei testimonj, e perfino in tutta la famiglia di un infelice, come con iniqua freddezza insegnano alcuni dottori, che si danno ai giudici per norma e per legge.

L'adulterio è un delitto, che considerato politicamente, ha la sua forza, e la sua direzione da due cagioni; le leggi variabili degli uomini, e quella fortissima attrazione, che spinge l'un sesso verso l'altro, simile in molti casi alla gravità motrice dell'universo, perchè come essa diminuisce colle distanze, e se l'una modifica tutti i movimenti de' corpi, così l'altra quasi tutti quelli dell'animo, finchè dura il di lei periodo; dissimile in questo, che la gravità si mette in equilibrio cogli ostacoli, ma quella per lo più prende forza e vigore col crescere degli ostacoli medesimi.

Se io avessi a parlare a nazioni ancora prive della luce della religione, direi, che vi è ancora un'altra differenza considerabile fra questo, e gli altri delitti. Egli nasce dall'abuso di un bisogno costante ed universale a tutta l'umanità, bisogno anteriore, anzi fondatore della società medesima, laddove gli altri delitti distruttori di

essa

essa hanno un'origine più determinata
passioni momentanee, che da un bisog
naturale. Un tal bisogno sembra per
conosce la storia e l'uomo, sempre eg
le nel medesimo clima ad una quantità c
stante. Se ciò fosse vero, inutili, anzi p
niciose sarebbero quelle leggi, e quei c
stumi, che cercassero diminuirne la so
ma totale, perchè il loro effetto sareb
di caricare una parte dei propri, e deg
altrui bisogni, ma saggie per lo contrar
sarebbero quelle, che, per dir così, segue
do la facile inclinazione del piano, ne d
videssero e diramassero la somma in tan
eguali e piccole porzioni, che impedisse
uniformemente in ogni parte e l'aridità
l'allagamento. La fedeltà conjugale è sen
pre proporzionata al numero od alla libe
tà de' matrimonj. Dove gli ereditarj pr
giudizj li reggono, dove la domestica p
testà li combina e li scioglie, ivi la galan
teria ne rompe secretamente i legami a
onta della morale volgare, il di cui offici
è di declamare contro gli effetti, perdonan
do alle cagioni. Ma non vi è bisogno d
tali riflessioni per chi vivendo nella ver
religione ha più sublimi motivi, che cor
reggono la forza degli effetti naturali. L
azione di un tal delitto è così instantane
e mi-

e misteriosa, così coperta da quel velo medesimo, che le leggi hanno posto: velo necessario, ma fragile, e che aumenta il pregio della cosa in vece di scemarlo; le occasioni così facili, le conseguenze così equivoche, che è più in mano del legislatore il prevenirlo, che correggerlo. Regola generale: in ogni delitto, che per sua natura dev'essere il più delle volte impunito, la pena diviene un incentivo. Ella è proprietà della nostra immaginazione, che le difficoltà, se non sono insormontabili o troppo difficili rispetto alla pigrizia d'animo di ciascun uomo, eccitano più vivamente l'immaginazione, ed ingrandiscono l'oggetto, perchè elleno sono quasi altrettanti ripari che impediscono la vagabonda e volubile immaginazione di sortire dall'oggetto; e costringendola a scorrere tutti i rapporti, più strettamente si attacca alla parte piacevole, a cui più naturalmente l'animo nostro si avventa, che non alla dolorosa e funesta, da cui fugge e s'allontana.

L'attica Venere così severamente punita dalle leggi, e così facilmente sottoposta ai tormenti vincitori dell'innocenza, ha meno il suo fondamento sui bisogni dell'uomo isolato e libero, che sulle pas-

sioni dell'uomo sociabile e schiavo. E
prende la sua forza non tanto dalla sa
tà dei piaceri, quanto da quella educa
ne che comincia per render gli uomini i
tili a se stessi per fargli utili ad altri,
quelle case, dove si condensa l'arde
gioventù, dove essendovi un argine ins
montabile ad ogni altro commercio, tu
il vigore della natura, che si sviluppa,
consuma inutilmente per l'umanità, a
ne anticipa la vecchiaja.

L'infanticidio è parimente l'effetto
una inevitabile contraddizione, in cui
posta una persona, che per debolezza,
per violenza abbia ceduto. Chi trovasi
l'infamia e la morte di un essere inca
ce di sentirne i mali, come non prefer
questa alla miseria infallibile, a cui sar
bero esposti ella e l'infelice frutto?
miglior maniera di prevenire questo de
to sarebbe di proteggere con leggi effic
la debolezza contro la tirannia, la qu
esaggera i vizj che non possono copri
col manto della virtù.

Io non pretendo diminuire il giusto
rore che meritano questi delitti; ma in
cendone le sorgenti, mi credo in diri
di cavarne una conseguenza generale, cio
che non si può chiamare precisamente g
sti

sta (il che vuol dire necessaria) una pena di un delitto, finchè la legge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nelle date circostanze d'una nazione per prevenirlo.

§. XXXII.

Suicidio.

IL suicidio è un delitto che sembra non poter ammettere una pena propriamente detta; poichè ella non può cadere, che o sugli innocenti o su di un corpo freddo ed insensibile. Se questa non farà alcuna impressione sui viventi, come non lo farebbe lo sferzare una statua, quella è ingiusta e tirannica, perchè la libertà politica degli uomini suppone necessariamente, che le pene sieno meramente personali. Gli uomini amano troppo la vita, e tutto ciò che li circonda, li conferma in questo amore. La seducente immagine del piacere, e la speranza, dolcissimo inganno de' mortali, per cui tranguggiano a gran sorsi il male misto di poche stille di contento, gli alletta troppo, perchè temer si debba, che la necessaria impunità di un tal delitto abbia qualche influenza sugli uomini.

Chi

Chi teme il dolore ubbidisce alle le
ma la morte ne estingue nel corpo t
le sorgenti. Qual dunque sarà il moti
che tratterrà la mano disperata del suici

Chiunque si uccide fa un minor mal
la società, che colui, che ne esce per s
pre dai confini; perchè quegli vi la
tutta la sua sostanza, ma questi trasp
se stesso con parte del suo avere. An
se la forza della società consiste nel
mero de' cittadini, col sottrarre se ste
e darsi ad una vicina nazione, fa un d
pio danno di quello che lo faccia chi s
plicemente colla morte si toglie alla so
tà. La questione dunque si riduce a sa
re, se sia utile o dannoso alla nazion
lasciare una perpetua libertà di assent
a ciascun membro di essa.

Ogni legge che non sia armata, o
la natura delle circostanze renda insu
stente, non deve promulgarsi; e come
gli animi regna l'opinione che ubbid
alle lente ed indirette impressioni del
gislatore, che resiste alle dirette e viol
te; così le leggi inutili disprezzate d
pomini comunicano il loro avvilimento
leggi anche più salutari, che sono risgu
date più come un ostacolo da superar
che il deposito del pubblico bene. An

se, come fu detto, i nostri sentimenti sono limitati, quanta venerazione gli uomini avranno per oggetti estranei alle leggi, tanto meno ne resterà alle leggi medesime. Da questo principio il saggio dispensatore della pubblica felicità può trarre alcune utili conseguenze, che, esponendole, mi allontanerebbero troppo dal mio soggetto, che è di provare l'inutilità di fare dello stato una prigione. Una tal legge è inutile, perchè, a meno che scogli inaccessibili o mare innavigabile non dividano un paese da tutti gli altri, come chiudere tutti i punti della circonferenza di esso, e come custodire i custodi? Chi tutto trasporta, non può, dacchè lo ha fatto, esserne punito. Un tal delitto, subito che è commesso, non può più punirsi, e il punirlo prima è punire la volontà degli uomini, e non le azioni; egli è un comandare all'intenzione, parte liberissima dell'uomo dall'impero delle umane leggi. ** Il punire l'assente nelle sostanze lasciatevi, oltre la facile ed inevitabile collusione che senza tiranneggiare i contratti non può esser tolta, arenerebbe ogni commercio da nazione a nazione **. Il punirlo, quando ritornasse il reo, sarebbe l'impedire, che si ripari il mal fatto alla società col ren-

dere tutte le assenze perpetue. La pr
zione stessa di sortire da un paese ne
menta il desiderio ai nazionali di sorti
ed è un avvertimento ai forestieri di
introdurvisi.

Che dovremo pensare di un gove
che non ha altro mezzo per trattenere
uomini naturalmente attaccati per le
me impressioni dell'infanzia, alla loro
tria, fuori che il timore? La più si
maniera di fissare i cittadini nella patr
di aumentare il ben essere relativo di
scheduno. Come devesi fare ogni sfor
perchè la bilancia del commercio sia in
stro favore, così è il massimo interesse
sovrano e della nazione, che la somma
la felicità, paragonata con quella delle
zioni circostanti, sia maggiore che altr
I piaceri del lusso non sono i principal
lementi di questa felicità, quantunque q
sto sia un rimedio necessario alla disug
glianza che cresce coi progressi di una
zione, senza di cui le ricchezze si add
serebbero in una sola mano. Dove i c
fini di un paese si aumentano in magg
ragione, che non la popolazione di es
ivi il lusso favorisce il dispotismo, *
perchè quanto gli uomini sono più ra
tanto è minore l'industria; e quanto è
no-

nore l'industria, è tanto più grande la dipendenza della povertà dal fasto, ed è tanto più difficile, e men temuta la riunione degli oppressi contro gli oppressori; sì perchè le adorazioni, gli ufficj, le distinzioni, la sommissione che rendono più sensibile la distanza tra il forte e il debole **, si ottengono più facilmente dai pochi, che dai molti, essendo gli uomini tanto più indipendenti, quanto meno osservati, e tanto meno osservati, quanto maggiore ne è il numero. Ma dove la popolazione cresce in maggior proporzione, che non i confini, il lusso si oppone al dispotismo, perchè anima l'industria e l'attività degli uomini, e il bisogno offre troppi piaceri e comodi al ricco, perchè quelli d'ostentazione che aumentano l'opinione di dipendenza, abbiano il maggior luogo. Quindi può osservarsi, che negli stati vasti e deboli e spopolati, se altre cagioni non vi mettono ostacolo, il lusso d'ostentazione prevale a quello di comodo; ma negli stati popolati più che vasti, il lusso di comodo fa sempre sminuire quello di ostentazione. Ma il commercio ed il passaggio de' piaceri del lusso ha questo inconveniente, che quantunque facciasi per il mezzo di molti, pure comincia in pochi, e ter-

mina in pochi, e solo pochissima par
gusta il maggior numero, talchè non
pedisce il sentimento della miseria, p
gionato dal paragone, che dalla realità
la sicurezza e la libertà limitata dalle
leggi sono quelle che formano la base
cipale di questa felicità, colle quali i
ceri del lusso favoriscono la popolazio
senza di quelle divengono lo stromento
la tirannia. Siccome le fiere più gene
e i liberissimi uccelli si allontanano
solitudini o nei boschi inaccessibili, e
bandonano le fertili e ridenti campa
all'uomo insidiatore; così gli uomini
gono i piaceri medesimi quando la ti
nia li distribuisce.

Egli è dunque dimostrato, che la l
che imprigiona i sudditi nel loro paes
inutile ed ingiusta: dunque lo sarà
mente la pena del suicidio; epperciò, q
tunque sia una colpa, che Dio puni
perchè solo può punire anche dopo la m
te, non è un delitto avanti gli uom
perchè la pena in vece di cadere sul
medesimo, cade sulla di lui famiglia.
alcuno si opponesse che una tal pena
nondimeno ritrarre un uomo determin
dall'uccidersi, io rispondo, che chi t
quillamente rinuncia al bene della v
ch

che odia l'esistenza quaggiù, talchè vi preferisce un' infelice eternità, deve essere niente mosso dalla meno efficace e più lontana considerazione dei figlj o dei parenti.

§. XXXIII.

Contrabbandi.

IL contrabbando è un vero delitto che offende il sovrano, e la nazione; ma la di lui pena non deve essere infamante, perchè, commesso, non produce infamia nella pubblica opinione. Chiunque dà pene infamanti a' delitti che non sono riputati tali dagli uomini, scema il sentimento d' infamia per quelli che lo sono. Chiunque vedrà stabilita la medesima pena di morte, per esempio, a chi uccide un fagiano, ed a chi assassina un uomo, o falsifica uno scritto importante, non farà alcuna differenza tra questi delitti, distruggendosi in questa maniera i sentimenti morali, opera di molti secoli, e di molto sangue, lentissimi e difficili a prodursi nell' animo umano, per far nascere i quali fu creduto necessario l' ajuto dei più sublimi motivi, e un tanto apparato di gravi formalità.

Questo delitto nasce dalla legge medesima; poichè crescendo la gabella, cresce sempre il vantaggio, e però la tentazione di fare il contrabbando, e la facilità di commetterlo, cresce colla circonferenza da custodirsi, e colla diminuzione del volume della merce medesima. La pena di perdere la merce bandita e la roba che l'accompagna, è giustissima; ma sarà tanto più efficace, quanto più piccola sarà la gabella, perchè gli uomini non rischiano, che a proporzione del vantaggio che l'esito felice dell'impresa produrrebbe.

Ma perchè mai questo delitto non cagiona infamia al di lui autore, essendo un furto fatto al principe, e per conseguenza alla nazione medesima? Rispondo, che le offese che gli uomini credono non poter essere loro fatte, non l'interessano tanto che basti a produrre la pubblica indegnazione contro di chi le commette. Tale è il contrabbando. Gli uomini, sui quali le conseguenze rimote fanno debolissime impressioni, non veggono il danno che può loro accadere per il contrabbando; anzi sovente ne godono i vantaggi presenti. Essi non veggono che il danno fatto al principe: non sono dunque interessati a privare dei loro suffragj chi fa un contrabban-

bando, quanto lo sono contro chi commette un furto privato, contro chi falsifica il carattere, ed altri mali che posson loro accadere. Principio evidente, che ogni essere sensibile non s'interessa, che per i mali che conosce.

Ma dovrassi lasciare impunito un tal delitto contro chi non ha roba da perdere? no: vi sono dei contrabbandi che interessano talmente la natura del tributo, parte così essenziale e così difficile in una buona legislazione, che un tal delitto merita una pena considerabile fino alla prigione medesima, fino alla servitù; ma prigione e servitù conforme alla natura del delitto medesimo. Per esempio la prigionia del contrabbandiere di tabacco non deve essere comune con quella del sicario o del ladro, e i lavori del primo, limitati al travaglio e servigio della regalia medesima che ha voluto defraudare, saranno i più conformi alla natura delle pene.

§. XXXIV.

Dei debitori.

LA buona fede dei contratti, la sicurezza del commercio costringono il legislatore

 re

re ad assicurare ai creditori le persone dei debitori falliti, ma io credo importante il distinguere il fallito doloso dal fallito innocente; il primo dovrebbe esser punito colla stessa pena che è assegnata ai falsificatori delle monete, poichè il falsificare un pezzo di metallo coniato che è un pegno delle obbligazioni de' cittadini, non è maggior delitto, che il falsificare le obbligazioni stesse. ** Ma il fallito innocente, ma colui che dopo un rigoroso esame ha provato innanzi a' suoi giudici, che o l'altrui malizia, o l'altrui disgrazia, o vicende inevitabili dalla prudenza umana, lo hanno spogliato delle sue sostanze, per qual barbaro motivo dovrà essere gettato in una prigione, privo dell'unico, e tristo bene che gli avanza di una nuda libertà, a provare le angosce dei colpevoli, e colla disperazione della probità oppressa a pentirsi forse di quella innocenza colla quale vivea tranquillo sotto la tutela di quelle leggi che non era in sua balìa di non offendere, leggi dettate dai potenti per avidità, e dai deboli sofferte per quella speranza che per lo più scintilla nell'animo umano, la quale ci fa credere gli avvenimenti sfavorevoli esser per gli altri, e gli avantaggiosi per noi! Gli uomini ab-

bandonati ai loro sentimenti i più obvii a-mano le leggi crudeli, quantunque soggetti alle medesime; sarebbe dell'interesse di ciascuno, che fossero moderate, perchè è più grande il timore di essere offesi, che la voglia di offendere. Ritornando all'innocente fallito, dico, che se inestinguibile dovrà esser la di lui obbligazione fino al totale pagamento, se non gli sia concesso di sottrarvisi, senza il consenso delle parti interessate, e di portar sotto altre leggi la di lui industria, la quale dovrebb' esser costretta, sotto pene, ad essere impiegata a rimetterlo in istato di soddisfare proporzionatamente ai progressi; qual sarà il pretesto legittimo, come la sicurezza del commercio, come la sacra proprietà de' beni, che giustifichi una privazione di libertà inutile fuori che nel caso di far coi mali della schiavitù svelare i secreti di un supposto fallito innocente, caso rarissimo nella supposizione di un rigoroso esame! Credo massima legislatoria che il valore degl' inconvenienti politici sia in ragione composta della diretta del danno pubblico, e della inversa, dell'improbabilità di verificarsi. Potrebbesi distinguere il dolo dalla colpa grave, la grave dalla leggiera, e questa dalla perfetta innocenza, ed assegnando

al

al primo le pene dei delitti di falsificazione, alla seconda minori, ma con privazione di libertà, riservando all' ultima la scelta libera dei mezzi di ristabilirsi, togliere alla terza la libertà di farlo, lasciandola ai creditori. Ma le distinzioni di grave, e di leggiero debbon fissarsi dalla cieca ed imparziale legge, non dalla pericolosa ed arbitraria prudenza dei giudici. Le fissazioni dei limiti sono così necessarie nella politica, come nella matematica, tanto nella misura del ben pubblico, quanto nella misura delle grandezze. (1)

Con

** (1) *Il commercio, la proprietà dei beni non sono un fine del patto sociale, ma possono esser un mezzo per ottenerlo. L' esporre tutti i membri della società ai mali per cui tante combinazioni vi sono per farli nascere, sarebbe un subordinare i fini ai mezzi, paralogismo di tutte le scienze, e massimamente della politica, nel quale son caduto nelle precedenti edizioni, ove dicea, che il fallito innocente dovesse esser custodito, come un pegno de' suoi debiti, o adoprato, come schiavo, al lavoro per i creditori. Ho vergogna di aver scritto così. Sono stato accusato d' irreligione e non lo meritava. Sono*

stato

Con quale facilità il provvido legislatore potrebbe impedire una gran parte dei fallimenti colpevoli, e rimediare alle disgrazie dell'innocente industrioso? La pubblica e manifesta registrazione di tutti i contratti, e la libertà a tutti i cittadini di consultarne i documenti bene ordinati; un banco pubblico formato dai saggiamente ripartiti tributi sulla felice mercatura, e destinato a soccorrere colle somme opportune l'infelice ed incolpabile membro di essa, nessun reale inconveniente avrebbero, ed innumerabili vantaggi possono produrre: ma le facili, le semplici, le grandi leggi che non aspettano che il cenno del legislatore per ispandere nel seno della nazione la dovizia e la robustezza, leggi che d'inni immortali di riconoscenza di generazione in generazione lo riscolmerebbero, sono o le men cognite o le meno volute. Uno spirito inquieto e minuto, la timida prudenza del momento presente, una guardinga rigidezza alle novità s'impradroniscono dei sentimenti di chi

stato accusato di sedizione, e non lo meritava. Ho offeso i diritti dell'umanità, e nessuno me ne ha fatto rimprovero **.

chi combina la folla delle azioni dei piccioli mortali **.

§. XXXV.

Asili.

Mi restano ancora due questioni da esaminare: l'una, se gli asili siano giusti, e se il patto di rendersi fra le nazioni reciprocamente i rei sia utile o no. Dentro i confini d'un paese non dev'esservi alcun luogo dipendente dalle leggi. La forza di esse seguir deve ogni cittadino, come l'ombra segue il corpo. L'impunità e l'asilo non diferiscono che di più o meno, e come l'impressione della pena consiste più nella sicurezza d'incontrarla, che nella forza di essa, gli asili invitano più ai delitti di quello che le pene non allontanano. Moltiplicare gli asili è il formare tante piccole sovranità, perchè dove non sono leggi che comandano, ivi possano formarsene delle nuove ed opposte alle comuni, epperò uno spirito opposto a quello del corpo intiero della società. Tutte le istorie fanno vedere, che dagli asili sortirono grandi rivoluzioni negli stati e nelle opinio-

opinioni degli uomini. Ma, se sia utile il rendersi reciprocamente i rei fra le nazioni, io non ardirei decidere questa questione, finchè le leggi più conformi ai bisogni dell'umanità, le pene più dolci, ed estinta la dipendenza dell'arbitrio e dall'opinione, non rendano sicura l'innocenza oppresa e la detestata virtù: finchè la tirannìa non venga del tutto dalla ragione universale, che sempre più unisce gl'interessi del trono e dei sudditi, confinata nelle vaste pianure dell'Asia, quantunque la persuasione di non trovare un palmo di terra che perdoni ai veri delitti, sarebbe un mezzo efficacissimo per prevenirli.

§. XXXVI.

Della taglia.

L'ALTRA questione è, se sia utile il mettere a prezzo la testa di un uomo conosciuto reo, ed, armando il braccio di ciascun cittadino, farne un carnefice. O il reo è fuori de'confini, o al di dentro: nel primo caso il sovrano stimola i cittadini a commettere un delitto, e gli espone ad un supplicio, facendo così un'ingiuria ed una usurpazione d'autorità negli altrui

altrui dominj, ed autorizza in questa maniera le altre nazioni a far lo stesso con lui: nel secondo mostra la propria debolezza. Chi ha la forza per difendersi non cerca di comprarla. Di più un tal editto sconvoglie tutte le idee di morale e di virtù che ad ogni minimo vento svaniscono nell'animo umano. Ora le leggi invitano al tradimento, ed ora lo puniscono. Con una mano il legislatore stringe i legami di famiglia, di parentela, di amicizia, e coll'altra premia chi li rompe, e chi gli sprezza: sempre contradditorio a se medesimo, ora invita alla fiducia gli animi sospettos degli uomini, ora sparge la diffidenza in tutti i cuori. In vece di prevenire un delitto, ne fa nascer cento. Questi sono gli espedienti delle nazioni deboli, le leggi delle quali non sono che istantanee riparazioni di un edifizio rovinoso che crolla da ogni parte. A misura che crescono i lumi in una nazione, la buona fede e la confidenza reciproca divengono nececsarie, e sempre più tendono a confondersi colla vera politica. Gli artefici, le cabale, le strade oscure ed indirette, sono per lo più prevedute, e la sensibilità di tutti rintuzza la sensibilità di tiascuno in particolare. I secoli d'ignoranza

ranza medesimi, nei quali la morale pubblica piega gli uomini ad ubbidire alla privata, servono d'istruzione e di sperienza ai secoli illuminati. Ma le leggi che premiano il tradimento, e che eccitano una guerra clandestina, spargendo il sospetto reciproco fra i cittadini, si oppongono a questa così necessaria riunione della morale e della politica, a cui gli uomini dovrebbero la loro felicità, le nazioni la pace, e l'universo qualche più lungo intervallo di tranquilità e di riposo ai mali che vi passeggiano sopra.

§. XXXVII.

Attentati, complici, impunità.

PERCHE' le leggi non puniscono l'intenzione, non è però che un delitto che cominci con qualche azione che ne manifesti la volontà di eseguirlo, non meriti una penna benchè minore all'esecuzione medesima del delitto. L'importanza di prevenire un attentato autorizza una penna; ma siccome tra l'attentato e l'esecuzione vi può essere un intervallo, così la pena maggiore riserbata al delitto consumato può dar luogo al pentimento. Lo

stes-

stesso dicasi quando siano più complici di un delitto, e non tutti esecutori immediati, ma per una diversa ragione. Quando più uomini si uniscono in un rischio, quant' egli sarà più grande, tanto più cercano che sia uguale per tutti; sarà dunque più difficile trovare chi si contenti d' esserne l' esecutore, correndo un rischio maggiore degli altri complici. La sola eccezione sarebbe nel caso che all' esecutore fosse fissato un premio, avendo egli allora un compenso per il maggior rischio, la pena dovrebbe essere eguale. Tali riflessioni sembran troppo metafisiche a chi non rifletterà essere utilissimo che le leggi procurino meno motivi di accordo che sia possibile tra i compagni di un delitto.

Alcuni tribunali offrono l' impunità a quel complice di grave delitto, che paleserà i suoi compagni. Un tale spediente ha i suoi inconvenienti e i suoi vantaggj. Gl' inconvenienti sono, che la nazione autorizza il tradimento, detestabile ancora fra gli scelerati, perchè sono meno fatali ad una nazione i delitti di coraggio che quelli di viltà, perchè il primo non è frequente, perchè non aspetta che una forza benefica e direttrice che lo faccia cospirare al ben pubblico, e la seconda è più comune e contagiosa, e

sempre

sempre più si concentra in se stessa. Di più, il tribunale fa vedere la propria incertezza, la debolezza della legge che implora l'ajuto di chi l'offende. I vantaggj sono il prevenire delitti importanti, e che essendone palesi gli effetti, ed occulti gli autori, intimoriscono il popolo; di più si contribuisce a mostrare che chi manca di fede alle leggi, cioè al pubblico, è probabile che manchi al privato. Sembrerebbemi che una legge generale che promettesse l'impunità al complice palesatore di qualunque delitto, fosse preferibile ad una speciale dichiarazione in un caso particolare, perchè così preverrebbe le unioni col reciproco timore che ciascun complice avrebbe di non esporre che se medesimo; il tribunale non renderebbe audaci gli scelerati che veggono in un caso particolare chiesto il loro soccorso. Una tal legge però dovrebbe accompagnare l'impunità col bando del delatore . . . . Ma invano tormento me stesso per distruggere il rimorso che sento, autorizzando le sacrosante leggi, il monumento della pubblica confidenza, la base della morale umana al tradimento ed alla dissimulazione. Qual esempio alla nazione sarebbe poi, se si mancasse all' impunità promessa, e che per dotte

cavillazioni si strascinasse al supplicio ad onta della fede pubblica chi ha corrisposto all'invito delle leggi! Non sono rari nelle nazioni tali esempj, epperciò rari non sono coloro che non hanno di una nazione altra idea che di una macchina complicata, di cui il più destro e il più potente ne muovono a lor talento gli ordigni; freddi ed insensibili a tutto ciò che forma la delizia delle anime tenere e sublimi, eccitano con imperturbabile sagacità i sentimenti più cari e le passioni più violente, sì tosto che le veggono utili al loro fine, tasteggiando gli animi, come i musici gli stromenti.

§. XXXVIII.

Interrogazioni suggestive, deposizioni.

LE nostre leggi proscrivono le interrogazioni, che chiamansi *suggestive* in un processo: quelle cioè, secondo i dottori, che interrogano della *specie*, dovendo interrogare del *genere*, nelle circostanze d'un delitto: quelle interrogazioni cioè che avendo un' immediata connessione col delitto, *suggeriscono* al reo un' immediata risposta. Le interrogazioni, secondo i criminalisti, devono,

no, per dir così, inviluppare spiralmente il fatto, ma non andare giammai per dritta linea a quello. I motivi di questo metodo sono o per non *suggerire* al reo una risposta che lo metta al coperto dell'accusa, o forse, perchè sembra contro la natura stessa, che un reo si accusi immediatamente da se. Qualunque sia di questi due motivi, è rimarcabile la contraddizione delle leggi che unitamente a tale consuetudine autorizzano la tortura; imperocchè qual interrogazione più *suggestiva* del dolore? Il primo motivo si verifica nella tortura, perchè il dolore *suggerirà* al robusto un'ostinata taciturnità onde cambiare la maggior pena colla minore, ed al debole *suggerirà* la confessione, onde liberarsi dal tormento presente, più efficace per allora che non il dolore avvenire. Il secondo motivo è ad evidenza lo stesso, perchè se una interrogazione *speciale* fa contro il diritto di natura confessare un reo, gli spasimi lo faranno molto più facilmente: ma gli uomini più dalla differenza de' nomi si regolano che da quella delle cose: fra gli altri abusi della grammatica, i quali non hanno poco influito su gli affari umani, è notabile quello che rende nulla ed inefficace la deposizione di un reo già

condannato; egli è *morto civilmente*, dicono gravemente i peripatetici giureconsulti, e un *morto* non è capace di alcuna azione. Per sostenere questa vana metafora molte vittime si sono sacrificate, e bene spesso si è disputato con seria riflessione, se la verità dovesse cedere alle formole giudiciali. Purchè le deposizioni di un reo condannato non arrivino ad un segno che fermino il corso della giustizia, perchè non dovrassi concedere anche dopo la condanna, e all'estrema miseria del reo, e agli interessi della verità uno spazio congruo, talchè adducendo egli cose nuove, che cangino la natura del fatto, possa giustificar se od altrui con un nuovo giudizio? Le formalità e le cerimonie sono necessarie nell' amministrazione della giustizia, sì perchè niente lasciano all' arbitrio dell' amministratore, sì perchè danno idea al popolo di un giudizio non tumultuario ed interessato, ma stabile e regolare, sì perchè sugli uomini imitatori e schiavi dell' abitudine fanno più efficace impressione le sensazioni, che i raziocinj. Ma queste senza un fatale pericolo non possono mai dalla legge fissarsi, in maniera che nuocano alla verità, la quale per essere o troppo semplice o troppo composta, ha bisogno di qual-

qualche esterna pompa che le concilii il popolo ignorante. Finalmente colui, che nell'esame si ostinasse di non rispondere alle interrogazioni fattegli, merita una pena fissata dalle leggi, e pena delle più gravi, che siano da quelle intimate, perchè gli uomini non deludano così la necessità dell'esempio che devono al pubblico. Non è necessaria questa pena quando sia fuori di dubbio che un tal accusato abbia commesso un tal delitto, talchè le interrogazioni siano inutili, nell'istessa maniera che è inutile la confessione del delitto quando altre prove ne giustificano la reità. Quest'ultimo caso è il più ordinario, perchè la sperienza fa vedere che nella maggior parte de' processi i rei sono negativi *.

§. XXXIX.

Di un genere particolare di delitti.

CHiunque leggerà questo scritto, accorgerassi che io ho ommesso un genere di delitti che ha coperto l'Europa di sangue umano, e che ha alzate quelle funeste cataste, ove servivano di alimento alle fiamme i vivi corpi umani, quand'era giocon-

do spettacolo e grata armonia per la cieca moltitudine l'udire i sordi confusi gemiti dei miseri che uscivano dai vortici di nero fumo, fumo di membra umane, fra lo stridere dell'ossa incarbonite e il friggersi delle viscere ancor palpitanti. Ma gli uomini ragionevoli vedranno, che il luogo, il secolo e la materia non mi permettono di esaminare la natura di un tal delitto. Troppo lungo e fuori del mio soggetto sarebbe il provare, come debba essere necessaria una perfetta uniformità di pensieri in uno stato, contro l'esempio di molte nazioni; come opinioni che distano tra di loro solamente per alcune sottilissime ed oscure differenze, troppo lontane dalla umana capacità, pure possano sconvolgere il ben pubblico, quando una non sia autorizzata a preferenza delle altre; e come la natura delle opinioni sia composta a segno, che mentre alcune col contrasto fermentando e combattendo insieme si rischiarano, e soprannotando le vere, le false si sommergono nell'obblio, altre mal sicure per la nuda loro costanza, debbano esser vestite di autorità e di forza. Troppo lungo sarebbe il provare, come, quantunque odioso sembri l'impero della forza sulle menti umane, del quale le sole conqui-

quiste sono la dissimulazione, indi l'avvilimento, quantunque sembri contrario allo spirito di mansuetudine e fraternità comandato dalla ragione e dall'autorità che più veneriamo, pure sia necessario ed indispensabile. Tutto ciò deve credersi evidentemente provato e conforme ai veri interessi degli uomini, se v'è chi con riconosciuta autorità lo eserciti. Io non parlo che dei delitti che emanano dalla natura umana e dal patto sociale, e non dei peccati, de' quali le pene anche temporali debbono regolarsi con altri principj, che quelli di una limitata filosofia.

§. XL.

False idee di utilità.

UNa sorgente di errori e d'ingiustizie sono le false idee d'utilità che si formano i legislatori. Falsa idea d'utilità è quella che antepone gl'inconvenienti particolari all'inconveniente generale; quella che comanda ai sentimenti in vece di eccitarli, che dice alla logica: servi. Falsa idea di utilità è quella che sacrifica mille vantaggi reali per un inconveniente od immaginario o di poca conseguenza, che toglierebbe agli uomini il fuoco, perchè incen-

dia, e l'acqua, perchè annega; che non ripara ai mali, che col distruggere. ** Le leggi che proibiscono di portar le armi, sono leggi di tal natura; esse non disarmano che i non inclinati, nè determinati ai delitti, mentre coloro che hanno il coraggio di poter violare le leggi più sacre dell'umanità e le più importanti del Codice, come rispetteranno le minori e le puramente arbitrarie, e delle quali tanto facili ed impuni debbon essere le contravvenzioni, e l'esecuzione esatta delle quali toglie la libertà personale, carissima all'uomo, carissima all'illuminato legislatore, e sottopone gl'innocenti a tutte le vessazioni dovute ai rei? Queste peggiorano la condizione degli assaliti, migliorando quella degli assalitori; non iscemano gli omicidj, ma non gli accrescono, perchè è maggiore la confidenza nell'assalire li disarmati che gli armati. Questi si chiaman leggi non prevenitrici, ma paurose dei delitti, che nascono dalla tumultuosa impressione di alcuni fatti particolari, non dalla ragionata meditazione degl'inconvenienti, ed avvantaggj di un decreto universale. ** Falsa idea d'utilità è quella che vorrebbe dare ad una moltitudine di esseri sensibili la simmetria e l'ordine che soffre la ma-

te-

teria bruta e inanimata, che trascura i motivi presenti che soli con costanza e con forza agiscono sulla moltitudine, per dar forza ai lontani, de' quali brevissima e debole è l'impressione, se una forza d'immaginazione non ordinaria nell' umanità non supplisce coll' ingrandimento alla lontananza dell' oggetto. Finalmente è falsa idea d' utilità quella che sacrificando la cosa al nome, divide il ben pubblico dal bene di tutti i particolari. Vi è una differenza dallo stato di società allo stato di natura che l'uomo selvaggio non fa danno altrui che quanto basta per far bene a se stesso, ma l' uomo sociabile è qualche volta mosso dalle male leggi a offender altri, senza far bene a se. Il dispotico getta il timore e l'abbattimento nell'animo de' suoi schiavi; ma ripercosso ritorna con maggior forza a tormentare il di lui animo. Quanto il timore è più solitario e domestico, tanto è meno pericoloso a chi ne fa lo stromento della sua felicità; ma quanto è più pubblico, ed agita una moltitudine più grande di uomini, tanto è più facile che vi sia o l' imprudente, o il disperato, o l'audace accorto che faccia servire gli uomini al suo fine, detestando in essi sentimenti più grati e tanto più seducenti, quan-

quanto il rischio dell'intrapresa cade sopra un maggior numero, ed il valore che gl' infelici danno alla propria esistenza, si sminuisce a proporzione della miseria che soffrono. Questa è la cagione per cui le offese ne fanno nascere delle nuove, che l'odio è un sentimento tanto più durevole dell'amore, quanto il primo prende la sua forza dalla continuazione degli atti che indebolisce il secondo.

§. XLI.

Come si prevengano i delitti.

È meglio prevenire i delitti, che punirli. Questo è il fine principale d'ogni buona legislazione che è l'arte di condurre gli uomini al massimo di felicità o al minimo d' infelicità possibile, per parlare secondo tutt' i calcoli dei beni e dei mali della vita. Ma i mezzi impiegati finora sono per lo più falsi ed opposti al fine proposto. Non è possibile il ridurre la turbolenta attività degli uomini ad un ordine geometrico, senza irregolarità e confusione. Come le costanti e semplicissime leggi della natura non impediscono, che i pianeti, non si turbino nei loro movimenti,

co-

così nelle infinite ed oppostissime attrazioni del piacere e del dolore non possono impedirsene dalle leggi umane i turbamenti ed il disordine. Eppur questa è la chimera degli uomini limitati, quando abbiano il comando in mano. Il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire i delitti che ne possono nascere, ma egli è un crearne dei nuovi; egli è un definire a piacere la virtù ed il vizio che ci vengono predicati eterni ed immutabili. A che saremmo ridotti, se ci dovesse essere vietato tutto ciò che può indurci a delitto! Bisognerebbe privare l'uomo dell'uso de' suoi sensi. Per un motivo che spinge gli uomini a commettere un vero delitto, ve ne son mille che gli spingono a commetter quelle azioni indifferenti che chiamansi delitti dalle male leggi; e se la probabilità dei deliti è proporzionata al numero de' motivi, l'ampliare la sfera dei delitti è un crescere la probabilità di commetterli. La maggior parte delle leggi non sono che privilegj, cioè un tributo di tutti al comodo di alcuni pochi.

Volete prevenire i delitti? Fate, che le leggi sian chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata

gata a distruggerle. * Fate, che le leggi favoriscano meno le classi degli uomini che gli uomini stessi *. Fate, che gli uomini le temano, e temano esse sole. Il timor delle leggi è salutare, ma fatale, e fecondo di delitti è quello di uomo a uomo. Gli uomini schiavi sono più voluttuosi, più libertini, più crudeli degli uomini liberi. Questi meditano sulle scienze, meditano sugl' interessi della nazione, veggono grandi oggetti e gl' imitano; ma quelli, contenti del giorno presente, cercano fra lo strepito del libertinaggio una distrazione dell'annientamento, in cui si veggono; avvezzi all'incertezza dell' esito di ogni cosa, l' esito de' loro delitti divien problematico per essi, in vantaggio della passione che li determina. Se l' incertezza delle leggi cade su di una nazione indolente per clima, ella mantiene ed aumenta la di lei indolenza e stupidità: se cade in una nazione voluttuosa, ma attiva, ella ne disperde l' attività, in un infinito numero di piccole cabale ed intrighi che spargono la diffidenza in ogni cuore, e che fanno del tradimento e della dissimulazione la base della prudenza: se cade su di una nazione coraggiosa e forte, l'incertezza vien tolta alla fine, formando prima

molte oscillazioni dalla libertà alla schiavitù, e dalla schiavitù alla libertà.

§. XLII.

Delle scienze.

Volete prevenire i delitti? Fate, che i lumi accompagnino la libertà. I mali che nascono dalle cognizioni, sono in ragione, inversa della loro diffusione, e i beni lo sono nella diretta. Un ardito impostore, che è sempre un uomo non volgare, ha le adorazioni di un popolo ignorante e le fischiate di un illuminato. Le cognizioni facilitando i paragoni degli oggetti, e moltiplicandone i punti di vista, contrappongono molti sentimenti gli uni agli altri che si modificano vicendevolmente, tanto più facilmente, quanto si preveggono negli altri le medesime viste, e le medesime resistenze. In faccia ai lumi sparsi con profusione nella nazione tace la caluniosa ignoranza, e trema l'autorità disarmata di ragioni, rimanendo immobile la vigorosa forza delle leggi; perchè non v'è uomo illuminato che non ami i pubblici, chiari ed utili patti della comune sicurezza, paragonando il poco d'inutile

liber.

libertà da lui sacrificata alla somma di tutte le libertà sacrificate dagli altri uomini che, senza le leggi, potevano divenire cospiranti contro di lui. Chiunque ha un' anima sensibile, gettando uno sguardo su di un codice di leggi ben fatte, e trovando di non aver perduto che la funesta libertà di far male altrui sarà costretto a benedire il trono e chi lo occupa.

Non è vero, che le scienze sian sempre dannose all'umanità, e quando lo furono, era un male inevitabile agli uomini. La moltiplicazione dell'uman genere sulla faccia della terra introdusse la guerra, le arti più rozze, le prime leggi che erano patti momentanei, che nascevano colla necessità, e con essa perivano. Questa fu la prima filosofia degli uomini, i di cui pochi elementi erano giusti, perchè la loro indolenza e poca sagacità li preservava dall'errore. Ma i bisogni si moltiplicavano sempre più col moltiplicarsi degli uomini. Erano dunque necessarie impressioni più forti e più durevoli che li distogliessero dai replicati ritorni nel primo stato d'insociabilità, che si rendeva sempre più funesto. Fecero dunque un gran bene all' umanità quei primi errori che popolarono la terra di false divinità (dico gran bene

poli.

politico) e che crearono un universo invisibile regolatore del nostro. Furono benefattori degli uomini quelli che osarono sorprenderli, e strascinarono agli altari la docile ignoranza. Presentando loro oggetti posti di là dai sensi che loro fuggivan davanti a misura che credean raggiungerli non mai disprezzati, perchè non mai ben conosciuti, riunirono e condensarono le divise passioni in un solo oggetto che fortemente gli occupava. Queste furono le prime vicende di tutte le nazioni che si formarono da' popoli selvaggj; questa fu l'epoca della formazione delle grandi società, e tale ne fu il vincolo necessario e forse unico. Non parlo di quel popolo eletto da Dio, a cui i miracoli più straordinarj e le grazie più segnalate tennero luogo della umana politica. Ma come è proprietà dell'errore di sottodividersi all' infinito, così le scienze che ne nacquero, fecero degli uomini una fanatica moltitudine di ciechi, che in un chiuso laberinto si urtano e si scompigliano di modo, che alcune anime sensibili e filosofiche regrettarono perfino l'antico stato selvaggio. Ecco la prima epoca, in cui le cognizioni, o, per dir meglio, le opinioni sono dannose.

La

La seconda è nel difficile e terribil passaggio dagli errori alla verità, dall'oscurità non conosciuta, alla luce. L'urto immenso degli errori utili ai pochi potenti, contro le verità utili ai molti deboli, l'avvicinamento ed il fermento delle passioni che si destano in quell'occasione, fanno infiniti mali alla misera umanità. Chiunque rifletta sulle storie, le quali dopo certi intervalli di tempo si rassomigliano quanto all'epoche principali, vi troverà più volte una generazione intera sacrificata alla felicità di quelle che le succedono nel luttuoso, ma necessario passaggio dalle tenebre dell'ignoranza alla luce della filosofia, e dalla tirannia alla libertà, che ne sono le conseguenze. Ma quando calmati gli animi, ed estinto l'incendio che ha purgata la nazione dai mali che l'opprimono, la verità, i di cui progressi prima son lenti, e poi accelerati, siede compagna sui troni de' monarchi, ed ha culto ed ara nei parlamenti delle repubbliche, chi potrà mai asserire, che la luce che illumina la moltitudine, sia più dannosa delle tenebre, e che i veri e semplici rapporti delle cose ben conosciuti dagli uomini, lor sien funesti?

Se la cieca ignoranza è meno fatale, che

che il mediocre e confuso sapere, poichè questi aggiunge ai mali della prima, quelli dell'errore inevitabile da chi ha una vista ristretta al di quà dei confini del vero; l'uomo illuminato è il dono più prezioso che faccia alla nazione ed a se stesso il sovrano che lo rende depositario e custode delle sante leggi. Avvezzo a vedere la verità e a non temerla, privo della maggior parte dei bisogni dell'opinione non mai abbastanza soddisfatti, che mettono alla prova la virtù della maggior parte degli uomini, assuefatto a contemplare l'umanità dai punti di vista più elevati, avanti a lui la propria nazione diventa una famiglia di uomini fratelli, e la distanza dei grandi al popolo gli par tanto minore, quanto è maggiore la massa dell'umanità che ha avanti gli occhi. I filosofi acquistano dei bisogni e degl'interessi non conosciuti dai volgari, quello principalmente di non ismentire nella pubblica luce i principj predicati nell'oscurità, ed acquistano l'abitudine la verità per se stessa. Una scelta di uomini tali forma la felicità di una nazione; ma felicità momentanea, se le buone leggi non ne aumentino talmente il numero, che scemino la probabilità sempre grande di una cattiva elezione.

§. XLIII.

Magistrati.

UN altro mezzo di prevenire i delitti si è d'interessare il Consenso esecutore delle leggi piuttosto all'osservanza di esse, che alla corruzione. Quanto maggiore è il numero che lo compone, tanto è meno pericolosa l'usurpazione sulle leggi, perchè la venalità è più difficile tra membri che si osservano tra di loro, e sono tanto meno interessati ad accrescere la propria autorità, quanto minore ne è la porzione, che a ciascuno ne toccherebbe, massimamente paragonata col pericolo dell'intrapresa. Se il sovrano coll'apparecchio e colla pompa, coll'austerità degli editti, col non permettere le giuste e le ingiuste querele di chi si crede oppresso, avvezzerà i sudditi a temere più i magistrati che le leggi, essi profitteranno più di questo timore, di quello che non ne guadagni la propria e pubblica sicurezza.

§. XLIV.

Ricompense.

UN altro mezzo di prevenire i delitti è quello di ricompensare la virtù. Se di questo proposito osservo un silenzio universale nelle leggi di tutte le nazioni del dì d' oggi. Se i premj proposti dalle accademie ai discuopritori delle utili verità hanno moltiplicato e le cognizioni e i buoni libri, perchè i premj distribuiti dalla benefica mano del sovrano, non moltiplicherebbono altresì le azioni virtuose? La moneta dell' onore è sempre inesausta e fruttifera nelle mani del saggio distributore.

§. XLV.

Educazione.

FInalmente il più sicuro, ma più difficil mezzo di prevenire i delitti si è di perfezionare l'educazione, oggetto troppo vasto e che eccede i confini che mi sono prescritto; oggetto, oso anche dirlo, che tiene troppo intrinsecamente alla natura del governo, perchè non sia sempre fino ai più rimoti secoli della pubblica felicità un

campo sterile, e solo coltivato quà e là da pochi saggj. Un grand'uomo, che illumina l'umanità che lo perseguita, ha fatto vedere in dettaglio quali sieno le principali massime di educazione verámente utile agli uomini, cioè consistere meno in una sterile moltitudine di oggetti, che nella scelta e precisione di essi, nel sostituire gli originali alle copie nei fenomeni sì morali, che fisici, che il caso o l'industria presenta ai novelli animi dei giovani, nello spingere alla virtù per la facile strada del sentimento, e nel deviarli dal male per la infallibile della necessità e dell'inconveniente, e non coll'incerta del comando che non ottiene che una simulata e momentanea ubbidienza.

** §. XLVI.

Delle grazie.

A misura che le pene divengono più dolci, la clemenza ed il perdono diventano meno necessarj. Felice la nazione nella quale sarebbero funesti? La clemenza dunque, quella virtù che è stata talvolta per un sovrano il supplemento di tutti i doveri del trono, dovrebb' essere esclusa in una

una perfetta legislazione, dove le pene fossero dolci, ed il metodo di giudicare regolare e spedito. Questa verità sembrerà dura a chi vive nel disordine del sistema criminale, dove il perdono e le grazie sono necessarie in proporzione dell' assurdità delle leggi, e dell' attrocità delle condanne. Quest' è la più bella prerogativa del trono; questo è il più desiderabile attributo della sovranità, e questa è la tacita disapprovazione che i benefici dispensatori della pubblica felicità danno ad un codice che con tutte le imperfezioni ha in suo favore il pregiudizio dei secoli, il voluminoso ed imponente corredo d' infiniti commentatori, il grave apparato dell' eterne formalità, e l' adensione dei più insinuati e meno temuti semi-dotti. Ma si consideri che la clemenza è la virtù del legislatore e non dell' esecutor delle leggi, che deve risplendere nel codice, non già nei giudizj particolari; che il far vedere agli uomini che si possono perdonare i delitti, e che la pena non ne è la necessaria conseguenza, è un fomentare la lusinga dell' impunità. è un far credere che potendosi perdonare, le condanne non perdonate sian piuttosto violenze della forza, che emanazioni della giustizia. Che dirassi

si poi, quando il principe dona le grazie, cioè la pubblica sicurezza, ad un particolare, e che con atto privato di non illuminata beneficenza forma un pubblico decreto d' impunità? Siano dunque inesorabili gli esecutori di esse nei casi particolari? ma sia dolce, indulgente, umano il legislatore. Saggio architetto faccia sorgere il suo edificio sulla base dell' amor proprio, e l'interesse generale sia il risultato degl' intesessi di ciascun, e non sarà costretto con leggi parziali, e con rimedj tumultuosi a separare ad ogni momento il ben pubblico dal bene de' particolari, e ad alzare il simulacro della salute pubblica sul timore e sulla diffidenza: profondo e sensibile filosofo, lasci che gli uomini, che i suoi fratelli godano in pace quella piccola porzione di felicità, che l' immenso sistema stabilito dalla prima cagione di quello che è, fa loro godere in quest' angolo dell' universo.

§. XLVII.

Conclusione.

Conchiudo con una riflessione, che la grandezza delle pene dev' essere relativa allo stato della nazione medesima. Più forti e sensibili devono essere le impressioni sugli animi induriti di un popolo appena uscito dallo stato selvaggio. Vi vuole il fulmine per abbattere un feroce leone che si rivolta al colpo del fucile. Ma a misura che gli animi si ammolliscono nello stato di società, cresce la sensibilità, e crescendo essa, deve scemarsi la forza della pena, se costante vuol mantenersi la relazione tra l' oggetto e la sensazione.

Da quanto si è veduto finora può cavarsi un teorema generale molto utile, ma poco conforme all' uso, legislatore il più ordinario delle nazioni, cioè — *perchè ogni pena non sia una violenza di una o di molti contro un privato cittadino, dev' essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti, dettata dalle leggi.*

IL FINE.

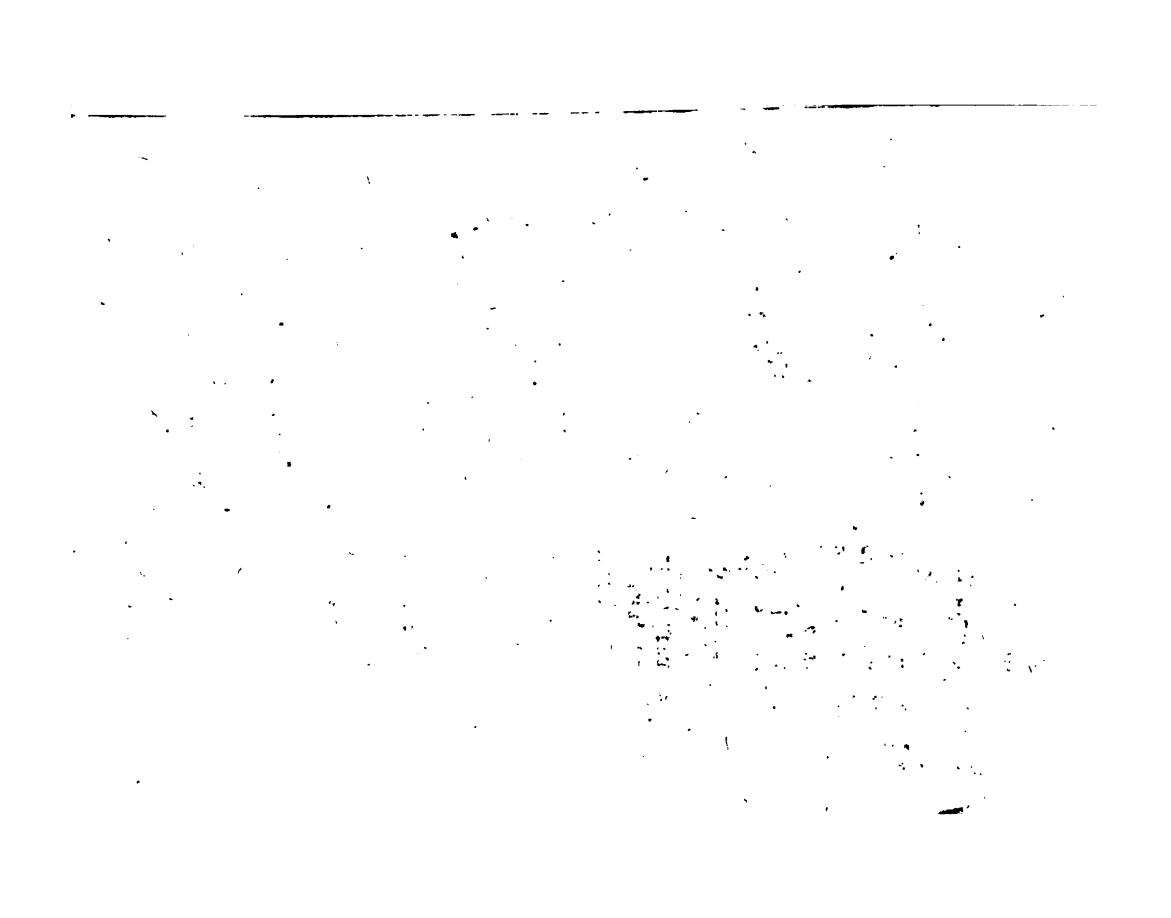

14 DAY USE
RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED
LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.
Renewed books are subject to immediate recall.

2Apr'57HJ
REC'D LD
MAR 31 1957
REC'D LD
JUN 26 '65-2 PM
REC'D LD
AUG 2'65-8 PM

OCT 11 1968 31
SEP 29 '68-9 AM
AUG 26 1969 87
AUG 26 '69 -12 M
MAY 30 1980
RECEIVED BY
CIRCULATION DEPT.

YC190135